

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 249**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di regolamento concernente «Riforma delle scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I del titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297

*(Parere ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59)*

—————

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 27 giugno 2003)**

—————



# *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

## UFFICIO LEGISLATIVO

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Oggetto: Schema di regolamento concernente "Riforma delle scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297".

Il regolamento in oggetto trae origine dall'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997 n.59 che, nel disciplinare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, ha previsto, tra l'altro, la riforma delle scuole ed istituti a carattere atipico, di cui alla parte I, titolo II, capo III, del d.lgs. n.297/94, "*come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome*".

Lo schema di decreto in oggetto è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 marzo 2001 ed è stato successivamente sottoposto al Consiglio di Stato che, nell'adunanza del 9 aprile 2001, ha espresso il parere di competenza.

Sullo schema di decreto sono poi stati anche acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei Deputati e del Senato, espressi rispettivamente nelle sedute del 9 maggio 2001 e del 3 luglio 2001.

All'atto del suo insediamento, il nuovo governo ha ritenuto necessario procedere al riesame dello schema di regolamento in esame, al fine di definirne i contenuti in correlazione con le linee di politica scolastica. Questo è avvenuto ampliando le finalità degli istituti, che dall'ambito limitato rispettivamente ai ciechi e ai sordi è stato esteso a tutto l'handicap.

Il provvedimento è stato nuovamente trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'approvazione definitiva, in data 11 dicembre 2001.

Al riguardo il Dipartimento per gli Affari Regionali con nota n. 1015/30/8/4 del 3 aprile 2002 ha comunicato di non avere, per quanto di propria competenza osservazioni da formulare sul testo del provvedimento, segnalando peraltro la necessità di acquisire in proposito il previo parere della Conferenza Unificata, sia per la materia svolta dagli enti previsti dal Regolamento anche in tema di assistenza e di formazione) sia per la partecipazione delle autonomie territoriali ai relativi consigli di amministrazione.

Il Dipartimento per le riforme istituzionali e la devoluzione con nota n. 6038 del 25 ottobre 2002, ha manifestato l'avviso che, a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, sia venuto meno in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il potere regolamentare di cui all'articolo 21, commi 2 e 10, della legge 10 marzo 1997, n. 59; ciò in quanto la citata legge costituzionale n. 3/2001 ha attribuito alla competenza concorrente di Stato e Regioni la materia dell'istruzione e, di conseguenza, il correlato potere regolamentare deve intendersi sottratto alla competenza statale.

In risposta alle osservazioni avanzate dal Dipartimento per gli affari regionali e dal Dipartimento per le riforme istituzionali e la devoluzione, questa



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

amministrazione ha manifestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'avviso che possa essere condiviso l'orientamento espresso dal Dipartimento per gli affari regionali circa l'opportunità di sottoporre il provvedimento al parere della Conferenza Unificata. Si è invece manifestato l'avviso che non possono essere condivise le considerazioni svolte dal Dipartimento per le riforme istituzionali e la devoluzione, circa la sopravvenuta carenza della potestà regolamentare dello Stato nella materia in oggetto, considerato che lo schema di regolamento ha per oggetto non già la materia dell'istruzione, bensì due organismi riordinati quali enti nazionali di diritto pubblico, finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, nel quadro dell'attuazione dei principi generali per l'integrazione scolastica dei minorati o pluriminorati dell'udito e della vista.

Peraltro, a seguito della riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri tenutasi il 5 novembre 2002, si è convenuto sulla necessità di acquisire nuovamente il parere del Consiglio di Stato, che, essendosi pronunciato prima dell'entrata in vigore della citata legge costituzionale n. 3/2001, non ha esaminato tale aspetto.

Il Consiglio di Stato, nell'adunanza del 20 dicembre 2002 ha manifestato l'avviso che il regolamento in oggetto possa essere emanato senza incorrere nella violazione dell'articolo 117 della Costituzione novellato, sia perché la materia che ne forma oggetto è connessa all'attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, la cui definizione generale su tutto il territorio nazionale può essere fatta rientrare nell'ambito delle "norme generali sull'istruzione", che la lettera n) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione rimette alla legislazione esclusiva dello Stato, sia anche perché, per altro aspetto, trattasi di materia riguardante l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, che la lettera g) del secondo comma dell'articolo 117 parimenti riserva alla competenza statale.

Il Consiglio di Stato ha poi ritenuto necessario che sullo schema di regolamento venga acquisito anche il parere della Conferenza Unificata.

Il Consiglio di Stato ha infine manifestato l'avviso che, essendo stato modificato il testo originariamente approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, si rende necessario procedere ad un nuovo iter di approvazione, con l'acquisizione di un nuovo concerto da parte di tutte le amministrazioni interessate.

Alla luce del parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 20 dicembre 2002, è stata pertanto predisposta l'allegata nuova versione dello schema in oggetto, che, rispetto al testo originario, reca le seguenti modifiche ed integrazioni:

**Le premesse** recano l'indicazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, riguardante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; è stato chiarito che la scuola nazionale di massofisioterapia di Firenze di cui all'articolo 68 del decreto legislativo n.297/94, per effetto del d.P.R. 1.6.1970, n.1400, è stata ricompresa nell'istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Firenze e, pertanto, la sua disciplina



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

viene dettata dalle norme vigenti per le istituzioni scolastiche. Si è inoltre precisato che lo schema di regolamento è stato modificato nei contenuti, al fine di metterlo in correlazione con le linee di politica scolastica del nuovo governo, estendendo il settore di attività degli enti a tutta la materia dell'handicap, e non solo a quello della vista e dell'udito; si è inoltre specificato che, anche a seguito dell'emanazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, si è reso necessario acquisire di nuovo il parere del Consiglio di Stato, reso nella seduta del 20 dicembre 2002.

**L'articolo 1** individua gli enti oggetto del regolamento e le loro caratteristiche giuridiche.

- comma 2 : aderendo alle osservazioni del Consiglio di Stato, si è precisato che l'ente nazionale per i sordomuti ha sede a Roma.
- comma 4 : non è stata recepita la proposta della VII Commissione Istruzione del Senato di prevedere il controllo della gestione finanziaria da parte della Corte dei Conti, in quanto tale controllo è già espressamente previsto all'art.13, comma 2, a norma della legge 21.3.58, n.259. E' stata peraltro inserita la specificazione che la personalità giuridica degli enti è di diritto pubblico. Si è precisato che gli enti sono dotati di potere statutario.
- comma 6 : per quanto riguarda la soppressione dei convitti e delle scuole speciali, va premesso che la norma ha solo valore sistematico, in quanto attualmente presso gli Istituti Statali per sordomuti e presso l'Istituto "A. Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista non è più svolta né attività didattica, né attività convittuale; di conseguenza, contrariamente a quanto ritenuto nei pareri del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione e della VII Commissione della Camera, non si rinvengono concrete esigenze di sistemazione degli alunni, in quanto essi non sono più ospitati nelle istituzioni medesime.

**L'articolo 2** disciplina i compiti attribuiti agli enti.

- comma 1 : al fine di definire in maniera più puntuale i compiti degli enti, la lettera a) è stata scissa in due diverse voci: la voce a), relativa alla *"predisposizione di progetti finalizzati al miglioramento delle metodologie didattiche e di assistenza per l'educazione e l'integrazione dei minorati sensoriali"* e la voce b), riguardante la *"documentazione sui metodi d'insegnamento e sugli strumenti didattici che possono favorire l'educazione e l'integrazione dei minorati sensoriale, anche in collaborazione con le istituzioni di altri Paesi, in particolare di quelli dell'Unione Europea"*; sono state di conseguenza variate le successive lettere. Alla lettera f) (ex lettera e), è stata accolta la proposta avanzata della VII Commissione Istruzione del Senato, con l'inserimento degli istituti non statali, riconosciuti, per l'istruzione dei sordi; si è preferito utilizzare questa dizione, parzialmente diversa da quella suggerita dalla VII commissione, (*"gli istituti parificati per l'istruzione dei sordi"*), al fine di ricomprendere nella previsione normativa tutte le istituzioni private specializzate eventualmente operanti in tale settore, che siano state



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

formalmente riconosciute, nelle diverse forme previste dall'ordinamento scolastico vigente (scuole materne autorizzate, scuole elementari parificate, scuole secondarie pareggiate e legalmente riconosciute, istituti scolastici paritari), con provvedimento del Ministero, e non solo quelle parificate; è stato inoltre specificato che la collaborazione ha per oggetto la realizzazione di progetti in materia di handicap. Alla medesima lettera f) si è inoltre specificato, come suggerito dal Consiglio di Stato, che gli enti possono collaborare anche con gli enti e le associazioni che promuovono la tutela dei diritti delle persone handicappate ai sensi della legge 19 novembre 1987, n.476.

Alla lettera i), come suggerito dal Consiglio di Stato, è stato specificato che i progetti di cooperazione comunitaria in ambito europeo hanno per oggetto la materia dell'handicap della vista e dell'udito.

Al medesimo comma 1, anche se non suggerito nei pareri citati, è stata aggiunta una ulteriore voce, contrassegnata con la lettera m), riguardante la possibilità per gli Enti di fornire informazione, assistenza e consulenza alle scuole, sulla base di progetti autorizzati e finanziati dal Ministero dell'istruzione, finalizzati all'integrazione scolastica anche degli alunni con handicap non sensoriali; ciò in quanto si è ritenuto opportuno in sede di riforma degli istituti atipici, anche al fine di dare un'omogeneità complessiva ai campi di intervento degli Enti in questione, di prevedere la possibilità per essi di poter ampliare la propria sfera di attività e, quindi, di promuovere e realizzare progetti di ricerca e studio, previamente autorizzati e finanziati dal Ministero, anche in materia di handicap non sensoriali; in tale modo gli Enti possono fornire alle scuole un supporto non solo limitato allo specifico settore di competenza istituzionale, ma esteso all'intera materia dell'integrazione scolastica degli alunni handicappati.

- comma 2 : all'inizio della frase, è stato eliminato l'aggettivo "comuni" al fine di evitare che tale aggettivo possa far presupporre un coordinamento nell'attività dei due enti; inoltre, la parola "ricerca" è stata modificata in "attività", al fine di connotare meglio il carattere operativo degli Enti in questione; per la medesima motivazione nei due successivi punti la parola "studio" è stata sostituita con "documentazione", mentre al quinto punto la parola "studio" è stata sostituita con la parola "indagine"; è stato inoltre aggiunto un ottavo punto, riguardante la "collaborazione all'attività di orientamento svolta dalle istituzioni scolastiche verso i soggetti minorati della vista e dell'udito", come suggerito dalla citata VII Commissione del Senato. Al medesimo comma 2, in coerenza con quanto già detto per la lettera m) del comma 1, è stata aggiunta una successiva voce, riguardante la possibilità per gli enti di ideare e sviluppare progetti, per lo studio delle problematiche riguardanti l'integrazione scolastica degli alunni con handicap non sensoriali. Al primo punto la parola "abilità" è stata sostituita con "capacità".

**L'articolo 3** disciplina le modalità operative degli enti.

- comma 1 : come suggerito dal Consiglio di Stato, è stato chiarito che gli enti collaborano con le scuole statali e con le scuole non statali riconosciute; è stata



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

recepita l'indicazione di cui al parere della sopracitata VII Commissione del Senato, con l'inserimento degli istituti non statali, riconosciuti, per i minorati della vista e dell'udito ed inoltre è stato accolto il suggerimento del Consiglio di Stato, specificando che gli Enti promuovono oltre che partecipano agli accordi di rete.

- comma 3 : non è stata indicata, come invece richiesto dal Consiglio di Stato, la fonte istitutiva dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione dell'handicap, in quanto questo non è stato istituito con norma di legge o regolamentare, ma con circolare n.262 del 22.9.1988, emanata dal Ministro della P.I., al fine di supportare, con un organismo collegiale di carattere tecnico, l'azione svolta dal Ministero nel settore dell'handicap. per il perseguimento degli obiettivi d'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap.
- comma 4 : è stato inserito un nuovo comma, il n. 4, che prevede la possibilità per gli enti di avvalersi, per l'espletamento dei loro fini istituzionali, anche delle competenze degli Ispettori Tecnici, come suggerito nel parere del Consiglio Nazionale della P.I.; rispetto alla proposta del Consiglio Nazionale della P.I. si è ritenuto preferibile usare la dizione "possono avvalersi" anziché "si avvalgono", in quanto con tale espressione viene chiaramente esplicitato il concetto che gli Enti hanno facoltà di utilizzare tale personale, ma non l'obbligo. E' stato chiarito che la collaborazione degli ispettori tecnici avviene mediante il conferimento di specifici incarichi, previo nulla osta dell'amministrazione.

**L'articolo 4** individua gli organi degli enti e ne stabilisce la durata in carica.

- comma 1: non si è ritenuto di inserire tra gli organi degli Enti anche la figura del Direttore, come suggerito nei pareri del Consiglio di Stato e di entrambe le commissioni parlamentari, tenuto conto che per gli analoghi regolamenti di riforma degli Istituti Regionali di Ricerca Educativa (DPR 6 marzo 2001, n.190), dell'Istituto Nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (DPR 21 settembre 2000, n.258) e dell'Istituto Nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (DPR 21 novembre 2000, n. 415), il Direttore non è stato inserito tra gli organi degli enti, ma è stato solo disciplinato come figura di gestione; tale scelta è stata a suo tempo operata su conforme parere del Ministero dell'economia e delle finanze. Su tale specifico punto la decisione è rimessa al parere del Dipartimento della funzione pubblica.

**L'articolo 5** disciplina i requisiti di nomina e le attribuzioni del Presidente.

- comma 1: come suggerito nei pareri del Consiglio di Stato e di entrambe le commissioni parlamentari, è stato previsto che il Presidente sia scelto tra persone fornite di competenze ed esperienza, di durata almeno triennale, documentate nel campo specifico di attività degli Enti, maturate nell'espletamento di funzioni di direzione presso enti o istituzioni pubbliche o private che svolgono attività d'istruzione di soggetti portatori di handicap; viene inoltre stabilito che il Presidente coordina e presiede il Comitato Tecnico Scientifico.



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

- comma 3: non si è ritenuto di poter accogliere la proposta avanzata dal Consiglio di Stato di modificare la formulazione del comma circa il conferimento dell'incarico al Direttore ed alla nomina dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico; di conseguenza, è stata mantenuta la originaria formulazione, che prevede il conferimento degli incarichi in parola da parte del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.

**L'articolo 6** disciplina la composizione, i requisiti di nomina dei componenti ed i compiti attribuiti al Consiglio di Amministrazione.

- comma 1: è stata accolta la richiesta del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, ed è stato quindi previsto che il Consiglio di Amministrazione è formato da 9 membri che siano in possesso di documentate esperienze nel campo della disabilità e dell'integrazione scolastica; al medesimo comma 1, sono inoltre state accorpate in un'unica voce le due figure degli esperti designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in precedenza previsti da due distinte voci, in quanto designati, l'uno dal Ministero dell'Università e l'altro dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Sempre al medesimo comma 1, come suggerito dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, al quinto rigo, dopo la parola "esperto" è stata inserita anche la figura dell'ispettore tecnico.

Per quanto riguarda i due rappresentanti designati dalle associazioni o istituzioni maggiormente rappresentative, come richiesto nei pareri del Consiglio di Stato e della VII Commissione Cultura della Camera dei Deputati, è stato chiarito che si deve trattare di organismi che operano nei settori specifici di attività degli Enti. Non è stata invece recepita l'indicazione, espressa su tale punto dalla VII Commissione del Senato, di eliminare il criterio, ivi indicato, che, a parità di condizioni, attribuisce la priorità agli organismi che svolgono compiti o funzioni attribuiti dalla legge; in proposito si è ritenuto, invece, che tale criterio risponda all'esigenza di collegare la rappresentanza alla rilevanza delle funzioni o compiti svolti, quale si evince oggettivamente dal disposto della legge. Aderendo ai suggerimenti del Consiglio di Stato è stato inoltre specificato che la maggiore rappresentatività delle associazioni o istituzioni è legata al numero dei soggetti associati o assistiti dalle associazioni o istituzioni medesime.

- comma 2 : alle lettere d) e f), come sopra già accennato, non è stata accolta la richiesta del Consiglio di Stato di invertire le competenze relative alla proposta di ed al potere di nomina tra Presidente e Consiglio di Amministrazione; al punto d) sono state espunte le parole "*sulla base di criteri da esso preventivamente deliberati*", in quanto tali criteri già si evincono, in sostanza, dall'art.7, comma 1.
- comma 3: è stato chiarito che il Consiglio di Amministrazione stabilisce i principi ed i criteri per l'esercizio delle modalità operative del controllo strategico, come suggerito dal Consiglio di Stato nel parere del 20 dicembre 2002.



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**L'articolo 7** regola i requisiti per la nomina del Direttore e ne stabilisce compiti.

- comma 1: per il conferimento dell'incarico, si rinvia a quanto già detto per l'art.5, comma 3 e per l'art.6, comma 2, lettere d) e f); si è invece aderito ai suggerimenti del Consiglio di Stato, stabilendo che la nomina del Direttore viene attribuita a dipendenti delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, con qualifica dirigenziale ovvero ad estranei alla pubblica amministrazione, che siano in possesso di esperienza documentata nell'esercizio di funzioni di direzione. Come suggerito dal Consiglio di Stato, è stato fissato un periodo di almeno tre anni di esperienza nell'esercizio delle funzioni di direzione. Non si è invece ritenuto opportuno eliminare la possibilità di nomina di estranei alla pubblica amministrazione, come suggerito dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, tenuto conto delle finalità del provvedimento, che, nel disciplinare la nuova funzione degli Enti come organismi di supporto alle scuole autonome, attribuisce agli Enti stessi ampi margini di autonomia programmatica, operativa e gestionale.
- comma 3: come fatto presente dal Consiglio di Stato nel proprio parere, è stata eliminata la funzione verbalizzante del Direttore, prevedendo che questo partecipi alle sedute del Consiglio di amministrazione "senza diritto di voto".

**L'articolo 8** detta le norme per la nomina, la composizione e l'attività del Comitato Tecnico-Scientifico.

- comma 1 : sono stati accolti i suggerimenti contenuti nei pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni Parlamentari, ed è stato quindi specificato che il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 membri, la cui nomina è affidata al Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente dell'Ente. E' stato specificato che il numero degli esperti componenti il Comitato Tecnico Scientifico di ciascun ente è fissato dallo statuto e dai regolamenti.
- comma 2 : si è ritenuto necessario specificare che il comitato tecnico-scientifico può essere confermato una sola volta, ad evitare che si configurasse la possibilità di conferme ripetute, senza limiti di tempo. Al secondo periodo sono state espunte le parole "di ricerca", al fine di conferire al comitato stesso una connotazione più spiccatamente operativa. E' stato inoltre chiarito che esso propone i programmi anziché definirli.

**L'articolo 9** disciplina la nomina, la composizione e l'attività svolta dal Collegio dei revisori, cui è affidato il compito di effettuare i controlli di regolarità amministrativo-contabile previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286.

**L'articolo 10** fissa il contingente organico massimo per ciascun ente e detta la disciplina del reclutamento e dello stato giuridico del personale.

- comma 1: è stata accolta la richiesta avanzata dal Consiglio di Stato e dalla VII Commissione del Senato di stabilire un contingente massimo di personale da assegnare a ciascun Ente, determinato in un organico di 40 unità; si è inoltre





## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

stabilito che tale organico può essere rideterminato, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e della funzione pubblica, qualora ciò si renda necessario per assicurare agli Enti le risorse indispensabili agli effettivi fabbisogni funzionali.

- comma 2: anche se non previsto espressamente nei pareri sopracitati, si è ritenuto opportuno, per motivi di coerenza con l'impianto generale del regolamento, di prevedere che la selezione del personale da assegnare agli Enti con contratto a tempo indeterminato, sia realizzata per mezzo di concorsi pubblici, e, per un'aliquota non superiore al 30 %, con assunzioni a tempo determinato, previa apposite selezioni; ai concorsi ed alle selezioni possono partecipare aspiranti forniti di documentate competenze inerenti ai compiti degli Enti, quali delineati dall'articolo 2. A tale proposito è stata accolta la richiesta del Consiglio di Stato e della VII Commissione del Senato, e, di conseguenza, è stato specificato che i concorsi e le selezioni sono svolti "nel rispetto dei principi di cui all'art. 35 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165". Si è chiarito che le selezioni sono esterne e che le competenze richieste ai partecipanti sono individuate dall'apposito regolamento.
- comma 3: al fine di consentire la selezione anche del personale in servizio nella scuola o nelle pubbliche amministrazioni, da assegnare agli enti in posizione di collocamento fuori ruolo per un quinquennio, è stato previsto che il 50 % dei posti di organico non destinati alle assunzioni a tempo determinato può essere coperto con l'assegnazione di personale della scuola o di altre amministrazioni pubbliche in possesso di specifiche professionalità, da selezionare con le modalità stabilite dal comma 2. E' stato anche precisato che il collocamento fuori ruolo per un quinquennio può essere rinnovato una sola volta. E' stata inoltre recepita l'indicazione del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari di porre a carico degli Enti gli oneri retributivi per il personale assegnato agli Enti medesimi. Si è precisato che nei ruoli organici delle amministrazioni di provenienza di tale personale sono indisponibili, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato, un numero di posti corrispondente ai collocamenti fuori ruolo.
- comma 4: su suggerimento del Consiglio di Stato si è chiarito che resta salva la possibilità di disporre in ogni momento la cessazione del rapporto per motivate ragioni organizzative o disciplinari.
- comma 5 : in correlazione con quanto previsto al comma 1, è stato inserito l'inciso ", entro i limiti dell'organico complessivo di cui al comma 1,". E' stato inoltre recepito il suggerimento contenuto nel parere del Consiglio di Stato del 20 dicembre 2002 e, quindi, si è stabilito che lo statuto ed i regolamenti di ciascun ente stabiliscono, entro il limite dell'organico complessivo fissato dal comma 1, i contingenti delle diverse categorie di personale assegnate all'ente medesimo.
- commi 6 e 7: il comma 6 è stato integrato inserendo il richiamo all'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n.165. E' stato inoltre aggiunto un comma 7 che fa rinvio, quanto al procedimento per



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

l'individuazione del comparto di appartenenza del personale, all'articolo 40 del predetto decreto legislativo n.165.

**L'articolo 11** disciplina il regime giuridico dei beni e delle risorse finanziarie degli enti.

**L'articolo 12** regola le modalità di adozione e l'oggetto dello statuto e dei regolamenti degli enti.

- comma 1 : è stato specificato, su suggerimento del Consiglio di Stato, che gli enti possono dotarsi di un proprio statuto.

**L'articolo 13** detta le norme in materia di vigilanza e controllo degli enti.

- comma 2: non si è ritenuto di accogliere il suggerimento contenuto nel parere del Consiglio Nazionale della P.I. circa il termine di 60 giorni per l'approvazione dei documenti contabili da parte del Ministero dell'istruzione, in quanto tale norma è già contenuta nelle apposite disposizioni del DPR n. 439/98, citato nel comma stesso.
- Parimenti è stata considerata non accoglibile la proposta avanzata dal Consiglio Nazionale della P.I. di inserire un comma 3, riguardante la verifica periodica della "coerenza dell'attività del Consiglio di Amministrazione con i compiti istituzionali" degli Enti, in quanto si è ritenuto che una disposizione di tale natura fosse contrastante con il principio di autonomia del funzionamento e delle scelte programmatiche riconosciute agli Enti in questione. E' stato invece inserito un comma 3 che sottopone gli enti al regime della "tesoreria unica".

**L'articolo 14** detta le norme transitorie e finali.

- comma 1: al primo periodo si è chiarito che il passaggio del personale nei ruoli della scuola o degli istituti educativi avviene d'ufficio e con il riconoscimento integrale dell'anzianità giuridica ed economica maturata nel ruolo di provenienza; al secondo periodo, le parole "a disposizione degli Enti" sono state sostituite con "assegnato, in posizione di comando, presso gli Enti", al fine di definire in maniera più appropriata la posizione giuridica del personale che rimane a prestare servizio presso gli Enti, in attesa dell'espletamento delle selezioni previste dall'articolo 10. Non è stato recepito il suggerimento del Consiglio di Stato di prevedere per tale personale uno specifico procedimento concorsuale riservato, da disciplinare in sede regolamentare interna, in quanto si è ritenuto preferibile che il personale in parola partecipi alle selezioni previste in via generale dall'articolo 10, commi 2 e 3, insieme con tutti gli altri aspiranti esterni.

E' stato infine inserito un comma 3 con il quale si precisa che la previsione contenuta nell'articolo 10, comma 2, relativa all'assunzione di personale a tempo determinato, sarà in vigore fino all'individuazione del comparto di contrattazione collettiva in cui verranno inseriti i due enti.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**L'articolo 15** reca le abrogazioni di norme conseguenti all'entrata in vigore del regolamento.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Servizio per gli affari economico finanziari*  
*Ufficio quarto*

Relazione Tecnico - finanziaria

L'art. 10, comma 1, dello schema di regolamento concernente "Riforma delle scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I del Titolo II°, capo III°, del T.U. approvato con D.L. 16 aprile 1994, n. 297, prevede che per lo svolgimento delle proprie attività ciascun Ente si avvale di un organico di personale non superiore, complessivamente, a 40 unità.

Il comma 5 stabilisce che, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, e con il Ministro della Funzione Pubblica, sono stabiliti entro i limiti delle 40 unità previste nell'organico, i contingenti delle diverse categorie di personale da assegnare a ciascun Ente in numero adeguato al fabbisogno funzionale.

Il comma 7 dell'art. 10 dello schema di regolamento in parola, prevede che il comparto di appartenenza del personale degli Enti, dovrà essere individuato successivamente, sulla base dell'art. 40 del D.Leg.vo. 30 marzo 2001, n. 165.

Ciò premesso, in prima applicazione della norma si ipotizza il seguente contingente:

Categorie di personale	unità
Area C pos.econ.C1 (comparto ministeri)	1
Area B pos.econ. B1 ( " " )	3
Area A pos. econ. A1 ( " " )	5
Docenti laureati o equiparati	16
Docenti diplomati o equiparati	15
<b>Totale Generale</b>	<b>40</b>



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Servizio per gli affari economico-finanziari*  
*Ufficio quarto*

Il predetto articolo 10, al comma 3, stabilisce che i posti dell'organico non destinati alle assunzioni a tempo determinato, possono essere coperti, per un'aliquota non superiore al 50%, mediante l'assegnazione del personale in servizio nelle scuole o nelle amministrazioni pubbliche ( tale personale è collocato fuori ruolo con onere a carico dell'Ente).

Poiché il comma in parola stabilisce che i posti lasciati liberi a seguito del collocamento fuori ruolo del suddetto contingente di personale sono resi indisponibili ai fini delle assunzioni con rapporto a tempo indeterminato, sarà necessario procedere alla copertura dei posti con personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ( in numero non superiore a 14 per ciascun Ente ).

Ipotezzando che, per l'organico dell'Ente, si debba fare riferimento al personale del comparto Ministeri e che detto personale continua a percepire gli emolumenti dalle istituzioni di provenienza, il seguente onere finanziario, con riferimento al trattamento economico iniziale spettante alle diverse categorie risulta essere il seguente:

**COMPARTO MINISTERI - ANNO 2002**

AREE FUNZIONALI	stipendio a.l. x 13 mensilità	L.I.S. x 13 mensilità	Indennità di amministr.az.	Oneri Riflessi	Totale Generale
Area C pos. econ. C1	21.812.917	13.520.988	3888.000	14.746.170	53.968.075
Area B pos. econ. B 1	15.763.583	13.168.103	2.808.000	11.882.512	43.622.198
Area A pos. econ. A 1	14.314.083	13.080.288	2.544.000	11.183.163	41.131.534



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Servizio per gli affari economico finanziari*  
*Ufficio quarto*

Si fa presente che, per l'art. 2 del regolamento in parola, i compiti degli Enti prevedono attività che attengono anche al settore della Scuola, per cui la spesa complessiva, risulta essere quella di cui alla sotto elencata tabella:

categorie di personale	Spesa pro-capite	unità	Spesa Complessiva IN LIRE	Spesa Complessiva IN EURO
Unità appartenente all'area C posizione economica C1	53.968.075	1	53.968.075	27.872,18
Unità appartenente all'area B posizione economica B1	43.622.199	3	130.866.597	67.586,96
Unità appartenente all'area A posizione economica A1	41.131.534	5	205.657.670	106.213,32
Docenti laureati o equiparati	57.897.228	16	926.355.648	478.422,77
Docenti diplomati o equiparati	53.961.663	15	809.424.945	418.033,10
<b>Totale generale</b>		<b>40</b>	<b>2.126.272.935</b>	<b>1.098.128,33</b>

Premesso che le scuole ed istituti a carattere atipico preesistenti, confluiscono, ai sensi dell'art. 1 dello schema di regolamento, in numero due Enti, la spesa complessiva risulta essere di euro **2.196.256** ( euro 1.098.128 X 2 ).

L'onere finanziario connesso con le disposizioni dell'art. 8 (comitato tecnico - scientifico) nonché la spesa per il personale sopra illustrata trova copertura nell'art. 2 comma 1 della legge 22 marzo 2000 n. 69. ( lire 11,7 miliardi a decorrere dall'anno 2001).

In relazione alla previsione, contenuta nell'art. 14, circa il passaggio, nei ruoli del personale della scuola, del personale dipendente dagli istituti atipici, si precisa che il personale attualmente in servizio appartiene tutto a profili del personale del comparto scuola.

Verificata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Dipartimento Regionale di Genova e della Liguria  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 ter  
della legge 5 agosto 1978, n. 458

Il Ragioniere Generale dello Stato



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**UFFICIO LEGISLATIVO**

**Schema di regolamento concernente "Riforma delle scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297".**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300;

VISTO l'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTA la legge 22 marzo 2000, n.69;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;

**CONSIDERATO** che la scuola nazionale professionale di massofisioterapia di Firenze, di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1970, n.1400, è stata ricompresa nell'istituto professionale per l'industria e l'artigianato per ciechi di Firenze e, pertanto, la sua disciplina è dettata dalla normativa relativa alle istituzioni scolastiche;

SENTITE in data 27 febbraio 2001 le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

VISTO il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione reso in data 1 marzo 2001;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 marzo 2001;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 aprile 2001 (n.88/2001);

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute, rispettivamente, del 9 maggio 2001 e del 3 luglio 2001;

**RITENUTA** la necessità di procedere al riesame del presente regolamento al fine di definirne i contenuti in correlazione alle linee di politica scolastica, modificando le finalità degli istituti di cui alla parte I, titolo II, capo III, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, che dall'ambito limitato ai ciechi ed ai sordi è stato esteso a tutto l'handicap;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**RITENUTA** la necessità di sottoporre nuovamente al parere del Consiglio di Stato il presente regolamento, anche alla luce delle modifiche all'articolo 117 della Costituzione da parte della sopracitata legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

**UDITO** il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2002 (n.4341/2002);

**SENTITE** nuovamente in data \_\_\_\_\_ le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

**VISTO** il parere del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione, reso in data \_\_\_\_\_ ;

**VISTO** il parere della Conferenza Unificata, reso nella seduta del \_\_\_\_\_

**ACQUISITI** nuovamente i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute, rispettivamente, del \_\_\_\_\_ e del \_\_\_\_\_ ;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del \_\_\_\_\_;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con i Ministri, dell'economia e delle finanze, della funzione pubblica, per gli affari regionali e per le riforme istituzionali e la devoluzione;

EMANA

il seguente Regolamento





# *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

## Art. 1

(Enti nazionali per il supporto all'integrazione dei minorati dell'udito e della vista)

1. Le scuole ed istituti a carattere atipico, di cui alla parte I, titolo II, capo III del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 - con esclusione della scuola nazionale professionale di massofisioterapia di Firenze, di cui all'articolo 68 del medesimo testo unico e già ricompresa nell'istituto professionale per l'industria e l'artigianato per ciechi di Firenze, per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1970, n.1400 - sono riordinati, a norma dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n.59, secondo quanto previsto dal presente regolamento, come Enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro dell'attuazione dei principi per l'integrazione scolastica dei minorati o pluriminorati dell'udito e della vista.

2. Gli istituti statali per sordomuti di Roma, Milano e Palermo confluiscono in un unico ente denominato "Ente nazionale di supporto per l'integrazione dei sordomuti" **con sede in Roma**, fatto salvo - per l'istituto statale dei sordomuti di Palermo - quanto previsto dall'articolo 21, comma 20, della legge 15 marzo 1997, n.59.

3. L'istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista è trasformato in "Ente nazionale di supporto per l'integrazione dei minorati della vista Augusto Romagnoli".

4. Gli enti di cui ai commi 2 e 3, di seguito denominati Enti, sono dotati ciascuno di personalità giuridica di diritto pubblico e di **uno statuto** e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

5. Lo **statuto** e i regolamenti interni di cui all'articolo 12 **possono** prevedere l'articolazione degli Enti in centri regionali, interregionali o territoriali in relazione alle concrete esigenze dell'attività di supporto all'autonomia delle istituzioni scolastiche.

6. Sono soppressi i convitti e le scuole speciali annessi agli Istituti di cui ai commi 2 e 3.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Art. 2  
(Compiti degli Enti)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, e nel quadro dell'attuazione dei principi sull'integrazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104 e successive modificazioni, gli Enti svolgono, in relazione ai rispettivi settori di attività, i seguenti compiti:

a) predisposizione di progetti finalizzati al miglioramento delle **metodologie didattiche e di assistenza** per l'educazione e l'integrazione dei minorati sensoriali;

b) documentazione sui metodi di insegnamento e sugli strumenti didattici che possono favorire l'educazione e l'integrazione dei minorati sensoriali, anche in collaborazione con le istituzioni di altri Paesi, in particolare di quelli dell'Unione europea;

c) informazione, assistenza e consulenza a scuole, famiglie, operatori delle istituzioni socio-sanitarie, enti ed organismi interessati all'istruzione ed alla formazione dei minorati sensoriali;

d) monitoraggio delle esperienze delle scuole che accolgono alunni minorati sensoriali e raccolta della relativa documentazione;

e) collaborazione e partecipazione alla formazione e aggiornamento del personale della scuola e, per quanto riguarda l'Ente "Augusto Romagnoli", formazione di docenti specializzati nella produzione di libri in caratteri Braille;

f) collaborazione, anche in convenzione, con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, le università, gli istituti non statali riconosciuti per l'istruzione dei minorati della vista e dell'udito ed ogni altro centro o ente di ricerca italiano e straniero, **per la realizzazione di progetti** in materia di metodologie didattiche, linguaggi e nuove tecnologie di comunicazione per i minorati della vista e dell'udito, nonché con le associazioni nazionali dei minorati della vista e dell'udito e **con gli enti e le associazioni che promuovono la tutela dei diritti delle persone handicappate**, che presentano i requisiti di cui alla legge 19 novembre 1987, n.476;

g) gestione di un archivio didattico e legislativo di settore, in collegamento con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n.258; gestione di una banca dati di scuole, di centri specializzati, di associazioni e di ogni altra risorsa del territorio in materia di educazione, formazione ed assistenza a favore dei minorati sensoriali; gestione di un



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

archivio delle modalità linguistico-espressive, fra cui la lingua dei segni, la lingua orale parlata ed ogni modalità utile allo sviluppo globale della persona sorda;

h) collaborazione con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, di cui all'articolo 1 del predetto decreto legislativo n.258 del 1999, per la predisposizione di procedure e metodi per l'autovalutazione delle istituzioni scolastiche nel raggiungimento degli obiettivi formativi dei minorati sensoriali, nel quadro dell'integrazione di cui alla legge n.104 del 1992;

i) assistenza e realizzazione di progetti di cooperazione comunitaria nell'ambito dell'Unione europea, in materia di handicap della vista e dell'udito;

l) fornitura alle scuole di materiali e programmi da utilizzare nell'insegnamento o nella formazione e aggiornamento del personale, ed assistenza per l'uso dei predetti materiali e programmi;

m) informazione, assistenza e consulenza alle scuole, per l'integrazione scolastica anche degli alunni con handicap non sensoriali, sulla base di progetti autorizzati e finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Gli Enti sviluppano le seguenti aree di attività:

- documentazione relativa alle **capacità** cognitive, motorie, comunicative, linguistiche e relazionali di bambini minorati dell'udito e della vista nelle prime fasi evolutive, allo scopo di individuare strategie educative da attuare nel corso dello sviluppo;
- documentazione relativa ai processi di insegnamento e apprendimento con particolare riferimento alle difficoltà che gli alunni possono incontrare in ambiti specifici, e di metodologie didattiche di supporto;
- elaborazione di metodologie e protocolli di valutazione delle competenze cognitive, comunicative, linguistiche, relazionali di alunni minorati dell'udito e della vista;
- creazione e utilizzo di nuove tecnologie multimediali per persone con minorazione sensoriale;
- indagine sugli atteggiamenti e dei comportamenti dei singoli e dei gruppi nelle interrelazioni in cui sono coinvolti;
- indagine sulle modalità di integrazione degli alunni con minorazione sensoriale nei vari gradi e ordini scolastici;
- individuazione di nuovi ambiti di formazione professionale e di lavoro specifici per minorati sensoriali;



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

- collaborazione all'attività di orientamento svolta dalle istituzioni scolastiche verso i soggetti minorati della vista e dell'udito;
- ideazione e sviluppo di progetti per il miglioramento dell'integrazione scolastica degli alunni con handicap non sensoriali.

Art. 3

(Convenzioni, accordi di rete e collaborazione tra gli enti)

1. Gli Enti collaborano con le scuole **statali** e non statali riconosciute, per l'istruzione dei minorati della vista e dell'udito, attraverso apposite convenzioni, per la realizzazione di iniziative di ampliamento dell'offerta formativa, previste dall'articolo 9 del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275 e promuovono o partecipano agli accordi di rete di cui all'articolo 7 del medesimo decreto. Essi collaborano altresì all'attuazione dei progetti di inserimento o di integrazione scolastica per il successo formativo dei minorati sensoriali.

2. Gli Enti, nello svolgimento della loro attività, si coordinano con gli Istituti regionali di ricerca educativa mediante intese.

3. Ciascun Ente designa un proprio rappresentante nell'Osservatorio nazionale per l'integrazione dell'handicap istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Gli Enti, per il raggiungimento dei loro fini istituzionali, possono avvalersi anche delle competenze degli ispettori tecnici, **di cui all'articolo 397 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, mediante affidamento di specifici incarichi, previo nulla osta dell'amministrazione.**

Art. 4

(Organi)

1. Gli Enti sono dotati dei seguenti organi:

- a) presidente;
- b) consiglio di amministrazione;
- c) comitato tecnico-scientifico;
- d) collegio dei revisori.

2. Il presidente ed il consiglio di amministrazione, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, durano in carica quattro anni e sono confermabili una sola volta.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Art. 5  
(Presidente)

1. Il presidente è scelto tra persone dotate di competenza e di esperienza **almeno triennale** documentate nel campo dell'educazione e dell'integrazione scolastica dei minorati della vista e/o dell'udito, **maturate nell'espletamento di funzioni di direzione presso enti o istituzioni pubbliche o private che svolgono attività di istruzione di soggetti portatori di handicap**. Esso rappresenta l'istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; coordina e presiede il comitato tecnico-scientifico.

2. Il presidente formula le proposte al consiglio di amministrazione ai fini dell'approvazione del programma annuale e della determinazione degli indirizzi generali della gestione.

3. Il presidente formula al consiglio di amministrazione la proposta per il conferimento dell'incarico di direttore.

Art. 6  
(Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione di ognuno degli Enti è composto dal Presidente e da altri otto membri, scelti tra coloro che sono in possesso di documentate esperienze nel campo della disabilità e dell'integrazione scolastica, dei quali:

- due esperti designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scelti, l'uno, tra il personale docente delle università e il personale degli enti di ricerca, l'altro tra il personale ispettivo tecnico, dirigente e docente della scuola;

- un esperto designato dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione;

- un esperto designato dall'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa;

- due rappresentanti designati dalle associazioni o istituzioni maggiormente rappresentative, **in relazione al numero dei soggetti associati o assistiti**, che operano nel settore di attività dell'ente, con eventuale priorità, a



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

pari condizioni di rappresentatività, delle associazioni o istituzioni che svolgono compiti o funzioni attribuiti dalla legge;

- un esperto designato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni;
- un esperto designato dalla Conferenza Stato-Città-Autonomie locali.

### 2. Il consiglio di amministrazione:

- a) approva annualmente il programma delle attività;
- b) determina gli indirizzi generali della gestione;
- c) delibera il bilancio di previsione e il conto consuntivo dell'ente nonché le eventuali variazioni;
- d) conferisce l'incarico di direttore;
- e) valuta l'attività amministrativa del direttore anche avvalendosi dei risultati dei controlli di gestione;
- f) nomina i componenti del comitato tecnico-scientifico;
- g) autorizza la stipula di contratti e convenzioni con università ed enti, istituzioni ed esperti;
- h) adotta, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, **lo statuto ed i regolamenti interni.**

3. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) e dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, il consiglio stabilisce **i principi ed i criteri per l'esercizio delle** modalità operative del controllo strategico. Sulla base delle risultanze del controllo strategico il consiglio:

- a) individua le cause dell'eventuale mancata corrispondenza dei risultati agli obiettivi;
- b) delibera i necessari interventi correttivi;
- c) valuta le eventuali responsabilità del direttore, adottando le conseguenti determinazioni.

4. Il consiglio si riunisce su convocazione del presidente ed ogni volta che ne sia richiesto da tre componenti.

### Art. 7 (Direttore)

1. L'incarico di direttore è conferito con delibera del consiglio di amministrazione su proposta del Presidente, mediante contratto di durata quadriennale, rinnovabile, a persona in possesso di specifiche competenze amministrative e di organizzazione del lavoro, scelta tra i dipendenti con qualifica dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione con esperienza **almeno triennale**, documentata, nell'esercizio di funzioni di direzione. Il conferimento dell'incarico a personale in servizio presso **pubbliche amministrazioni** comporta il collocamento fuori ruolo.

2. Il direttore, nel rispetto degli indirizzi generali della gestione determinati dal consiglio di amministrazione, sovrintende a tutta l'attività di gestione; è responsabile del funzionamento complessivo dell'Ente, dell'attuazione del programma annuale, dell'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e della gestione del personale. A tal fine adotta gli atti di gestione, compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno. Il direttore, tra l'altro, nell'esercizio dei suoi compiti:

a) predispone, in attuazione del programma dell'Ente, il bilancio di previsione; predispone altresì il conto consuntivo;

b) assicura le condizioni per la più efficace attuazione dei progetti e delle attività previste nel programma;

c) adotta gli atti di organizzazione degli uffici previsti dal regolamento interno ed assegna il relativo personale;

d) stipula i contratti di prestazione d'opera necessari per la realizzazione dei progetti previsti dal programma sulla base dei criteri fissati nel regolamento interno;

e) cura l'applicazione del regolamento interno.

3. Il direttore partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. La sua partecipazione è esclusa quando il consiglio ne valuta l'attività.

4. L'incarico è revocato dal consiglio di amministrazione nei casi di grave inosservanza degli indirizzi generali della gestione e di risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione.

### Art. 8

(Comitato tecnico-scientifico)

1. Il comitato tecnico-scientifico, nominato dal consiglio di amministrazione, è presieduto dal presidente dell'Ente ed è composto da esperti altamente qualificati, anche stranieri, in numero non inferiore a tre e non superiore a sette, con specifiche competenze nel campo dell'integrazione scolastica dei minorati sensoriali, e dal direttore dell'Ente. **Il numero degli esperti componenti il Comitato tecnico-scientifico di ciascun ente è stabilito**



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

dallo statuto o dai regolamenti di cui all'articolo 12. Del comitato tecnico-scientifico dell'Ente "Augusto Romagnoli" fa parte obbligatoriamente un esperto designato dalla Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza.

2. Il comitato tecnico-scientifico dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Esso propone i programmi di informazione e documentazione, di consulenza, assistenza e collaborazione negli ambiti di intervento indicati nell'articolo 2. Dà inoltre parere, sotto il profilo scientifico e tecnico, sulle proposte attinenti a convenzioni e contratti e sui relativi schemi, prima che siano sottoposti all'esame del consiglio di amministrazione, che ne autorizza la stipula.

Art. 9

(Collegio dei revisori)

1. I controlli di regolarità amministrativo-contabili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286 sono affidati ad un collegio di tre revisori iscritti al registro dei revisori contabili, dei quali due designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente. Le predette amministrazioni designano, altresì, ciascuna un supplente per l'eventuale sostituzione, in caso di assenza, dei componenti effettivi del collegio, da esse designati. Il collegio dura in carica quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.

2. Il Collegio, nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

3. Il Collegio esprime parere di regolarità contabile sul bilancio di previsione, sulle eventuali variazioni e sul conto consuntivo.

4. Il Collegio procede con visite periodiche, anche individuali, alla verifica della legittimità e regolarità delle scritture contabili nonché alle verifiche di cassa.

Art. 10

(Personale)





## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

1. Per lo svolgimento delle proprie attività ciascun Ente si avvale di un organico di personale non superiore, complessivamente, a 40 unità. Tale limite può essere rideterminato, in relazione agli effettivi fabbisogni funzionali di ciascun Ente, mediante decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e della funzione pubblica.

2. I posti dell'organico sono coperti con assunzioni a tempo indeterminato, previo espletamento di appositi concorsi pubblici. Una aliquota di tali posti, non superiore al 30 per cento, può essere coperta con assunzioni a tempo determinato, previe apposite selezioni **esterne**. Ai concorsi ed alle selezioni possono partecipare aspiranti in possesso di documentate competenze inerenti ai compiti di cui all'articolo 2, **come individuate dall'apposito regolamento**. I concorsi e le selezioni sono svolti secondo modalità stabilite dagli Enti con apposito regolamento, nel rispetto dei principi fondamentali sui procedimenti di accesso ai pubblici impieghi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

3. I posti dell'organico non destinati alle assunzioni a tempo determinato possono essere coperti, per un'aliquota non superiore al 50 %, mediante l'assegnazione del personale in servizio nella scuola o nelle amministrazioni pubbliche, **in possesso di specifiche professionalità**, selezionato con le modalità di cui al comma 2; in tale caso il personale è collocato fuori ruolo per cinque anni rinnovabili per una sola volta, con onere a carico dell'Ente. Nelle dotazioni organiche **delle amministrazioni di provenienza** del predetto personale sono indisponibili, ai fini delle assunzioni con rapporto a tempo indeterminato, un numero di posti corrispondente a quello dei collocamenti fuori ruolo di cui al presente comma.

4. La cessazione del personale della scuola o proveniente da amministrazioni pubbliche può essere disposta **anticipatamente**, di norma e salve le diverse ipotesi previste dal regolamento interno, non prima della scadenza di due anni, a seguito di motivata deliberazione del consiglio di amministrazione su richiesta dell'interessato o su proposta del direttore dell'Ente. Resta salva la possibilità di disporre in ogni momento la cessazione del rapporto per motivate ragioni organizzative o disciplinari.

5. Lo statuto ed i regolamenti di ciascun ente stabiliscono, entro il limite complessivo di cui al comma 1, i contingenti delle diverse categorie di



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**personale da assegnare a ciascun ente medesimo, comunque in numero adeguato al fabbisogno funzionale.**

6. Per la realizzazione di specifici progetti e per i relativi servizi di supporto, nonché per l'assistenza e la consulenza da svolgere presso le scuole, gli Enti possono, mediante contratti di prestazione d'opera, conferire incarichi temporanei ad esperti di provata capacità, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

7. Il personale degli Enti è compreso, ai fini della contrattazione collettiva, nel comparto individuato ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

### Art. 11

(Beni e risorse finanziarie)

1. I diritti sui beni in dotazione dei soppressi istituti statali per sordomuti di Roma, Milano e Palermo e dell'Istituto "Augusto Romagnoli" sono trasferiti, rispettivamente, all'Ente per il supporto all'integrazione dei minorati dell'udito ed all'Ente nazionale di supporto per l'integrazione dei minorati della vista "Augusto Romagnoli" che ha sede nei locali attualmente assegnati in uso perpetuo all'Istituto statale presso il "Centro regionale S. Alessio-Margherita di Savoia per i ciechi", in Via Casale s. Pio V, 60 Roma. Le modalità di utilizzo dei predetti ambienti, analiticamente specificati, verranno stabilite mediante apposita convenzione, stipulata fra l'Ente ed il Centro regionale. Tale convenzione dovrà essere sottoposta all'approvazione delle rispettive amministrazioni vigilanti.

2. Gli Enti provvedono al finanziamento delle proprie attività:

a) con i contributi di funzionamento assegnati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) con quote di risorse determinate nell'ambito del piano nazionale di aggiornamento;

c) con erogazioni e donazioni di enti pubblici e privati o di singole persone;

d) con proventi e contributi derivanti da prestazioni e servizi resi ad amministrazioni pubbliche, ad enti ed istituzioni anche comunitarie ed internazionali.



# *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

## Art. 12

### (Statuto e regolamenti)

1. Il consiglio di amministrazione, entro due mesi dalla data del suo insediamento, adotta, su proposta del presidente, **lo statuto ed** i regolamenti interni, che devono essere approvati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Dipartimento della funzione pubblica. I regolamenti si intendono approvati ove i predetti Ministeri non formulino rilievi entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

2. **Lo statuto e i regolamenti** interni definiscono tra l'altro:

- a) l'organizzazione dell'attività dell'ente, le competenze degli uffici e dei servizi e i criteri per l'assegnazione del relativo personale;
- b) l'eventuale articolazione in centri regionali, interregionali o territoriali;
- c) i criteri della gestione e le relative procedure amministrativo-contabili e finanziarie in modo da assicurare la rapidità, l'efficienza e la regolarità nell'erogazione della spesa e l'equilibrio finanziario del bilancio, nel rispetto dei principi dell'ordinamento contabile degli enti pubblici di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 25 giugno 1999, n.208;

## Art. 13

### (Vigilanza e controllo)

1. I bilanci prevestivi e le relative variazioni e i conti consuntivi, insieme alle relazioni del collegio dei revisori dei conti e a una relazione annuale sull'attività svolta dagli Enti, sono trasmessi al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'approvazione ai fini dell'esercizio della vigilanza di cui all'articolo 1 del decreto legislativo, nonché al Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n.439, e dell'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.419.

2. La gestione finanziaria degli enti è sottoposta al controllo della Corte dei Conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

3. Gli Enti sono inseriti nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n.720 e successive modificazioni e integrazioni, **recante l'istituzione del**



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici**, con la modalità di cui all'articolo 2, quarto comma, della medesima legge.

Art. 14

(Norme transitorie e finali)

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono soppressi i ruoli speciali del personale appartenente agli istituti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, il quale transita **d'ufficio** nei corrispondenti ruoli del personale della scuola e degli istituti educativi, **con il riconoscimento integrale dell'anzianità giuridica ed economica maturata nel ruolo di provenienza**. Il personale in servizio presso i predetti istituti resta assegnato, in posizione di comando, presso gli Enti fino all'espletamento della prima selezione da indire, a norma dell'articolo 10, comma 2, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del regolamento interno.

2. Il compenso da corrispondere ai componenti degli organi dell'Ente, nonché al direttore, è determinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica.


3. Il disposto di cui all'articolo 10, comma 2, relativo al contingente massimo di posti di organico da coprire con assunzioni di personale a tempo determinato, si applica fino all'individuazione del comparto di contrattazione in cui verranno inseriti gli Enti di cui al presente regolamento.

Art. 15

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati, ai sensi dell'articolo 21, comma 13, della legge 15 marzo 1997, n.59, gli articoli 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



# *Consiglio di Stato*

*Sezione Consultiva per gli Atti Normativi*

*Adunanza del 20 dicembre 2002*

N. della Sezione: 4341/2002

**OGGETTO:**

Ministero dell'istruzione,  
dell'università e della ricerca.

Schema di regolamento  
concernente "Riforma delle  
scuole ed istituti di cui alla parte I  
del titolo II, capo III, del Testo  
unico approvato con decreto  
legislativo 16 aprile 1994, n.  
297".

*La Sezione*

Vista la relazione in data 22 novembre 2002,  
pervenuta il successivo 29 novembre, con  
cui l'Amministrazione chiede il parere  
del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore Consigliere Armando  
Pozzi ;

## PREMESSO

L'Amministrazione, nella sua relazione, ricorda che lo schema di regolamento in oggetto già venne sottoposto a questo Consiglio che nell'adunanza del 9 aprile 2001 espresse il parere di competenza.

Successivamente vennero acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera e del Senato, espressi rispettivamente nelle sedute del 9 maggio 2001 e del 3 luglio 2001. Tuttavia, il nuovo Governo ha riesaminato lo schema di regolamento al fine di renderlo coerente con le nuove linee di politica scolastica. Conseguentemente sono state cambiate le finalità degli istituti, che dall'ambito limitato rispettivamente ai ciechi e ai sordi è stato esteso a tutto l'handicap.

Il provvedimento è stato quindi trasmesso in data 11 dicembre 2001 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale, con nota del 3 aprile 2002, ha comunicato di non avere, per quanto di propria competenza, osservazioni da formulare, segnalando peraltro la necessità di acquisire in proposito il previo parere della Conferenza Unificata, sia per la materia oggetto dell'attività svolta dagli enti previsti dal regolamento (anche in tema di assistenza e di formazione) sia per la partecipazione delle autonomie territoriali ai relativi consigli di amministrazione.

Il Dipartimento per le riforme istituzionali e la devoluzione, con nota del 25 ottobre 2002, ha manifestato l'avviso che, a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sia venuto meno il potere regolamentare statale di cui all'articolo 21, commi 2 e 10, della legge 10 marzo 1997, n. 59, poiché la citata legge n. 3/2001 ha attribuito alla competenza concorrente di Stato e Regioni la materia dell'istruzione.

Sul punto il Ministero, per contro, ritiene che permanga la propria competenza circa la potestà regolamentare di cui all'art. 21, commi 2 e 10, della citata legge n. 59/1997. Trattandosi di materia – quella per l'appunto degli enti pubblici nazionali – che lo stesso articolo 117 Cost., secondo

comma, lettera g), attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Inoltre, lo schema di regolamento disciplina la costituzione ed il funzionamento di due Enti, la cui caratteristica è quella di costituire organismi strumentali per la definizione e l'attuazione di iniziative nel campo della politica scolastica nazionale nel settore dell'handicap; di conseguenza, è da ritenere che la loro disciplina rientri nell'ambito delle attribuzioni spettanti allo Stato in materia di "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" e di "norme generali sull'istruzione", ai sensi, rispettivamente, delle lettere m) e n) del secondo comma dell'art. 117 Cost..

L'Amministrazione ricorda, infine, che la scuola è tuttora gestita direttamente dal Ministero ed il trasferimento della relativa organizzazione non potrà avvenire che a seguito della definizione di criteri, principi e modalità e tramite graduali spostamenti di competenze a livello periferico.

Tutto ciò premesso, l'Amministrazione chiede il parere di questo Consiglio.

#### CONSIDERATO

1 - Al fine dell'espressione del parere vale premettere che la legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) all'art.21, comma 1, ha introdotto nel nostro ordinamento il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi, inserito nel più ampio processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo.

Il predetto principio, secondo quanto disposto dal comma 2, si attua con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del medesimo articolo 21.

Per il procedimento si prevede che sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Non appare superfluo ricordare, ancora, che in base al comma 9 dello stesso articolo l'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere.

Il successivo comma 10, poi, dispone che le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica, realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, obiettivi che incrementano la tradizionale funzione docente, anche per raccorderla con altri interventi di natura sociale ed economica quali: ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi.

Alle medesime istituzioni scolastiche autonome si riconosce espressamente anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa.

Aggiunge lo stesso comma che gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.

Lo strumento della riforma è quello del regolamento di delegificazione, secondo quanto dispone il ricordato comma 2 e come si evince anche dal



successivo comma 11, per il quale con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono “altresi” attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.

Gli istituti atipici cui fa riferimento il citato comma 10 sono quelli individuati, come detto, dal Capo III, Titolo II, Parte I, del d. lgs. n. 297/1994, intitolato, appunto, “ Istituzione delle scuole e istituti a carattere atipico”.

Essi sono quelli indicati e disciplinati dalla Sezione I, relativa all' Istituto statale Augusto Romagnoli di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, del quale l'art. 64 illustra le finalità, consistenti nella specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, specificando al contempo che l'istituto è alle dirette dipendenze del Ministero della pubblica istruzione; dalla Sezione II, relativa agli Istituti per sordomuti e istituti per non vedenti, per i quali l'articolo 67 dispone che l'ordinamento degli istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo è stabilito con regolamento governativo, mentre per gli istituti per non vedenti si applicano le disposizioni richiamate nell'articolo 322 del medesimo t.u.; dalla Sezione III, relativa alla Scuola nazionale professionale di massofisioterapia, per la quale l'articolo 68 stabilisce che nell'istituto d'istruzione professionale per i ciechi di Firenze è istituita una Scuola nazionale professionale di massofisioterapia riservata soltanto ai ciechi per il conseguimento del diploma di massofisioterapia.

2 - In esecuzione dell'autorizzazione contenuta nel citato comma 2 dell'art. 10 il Governo aveva già predisposto uno schema di regolamento sul quale questa Sezione aveva espresso il proprio avviso con parere n. 88/2001 reso nell'adunanza del 9 aprile 2001, nel quale si evidenziava, tra l'altro, la mutata natura di tali istituti, qualificati dalla legge n. 59/1997 come “ enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome “.

In relazione a tale finalità la Sezione aveva avuto modo di rilevare la coerenza con l'obiettivo primario della scelta operata in sede regolamentare di trasformare gli stessi istituti in enti pubblici, per i quali, abbandonata la funzione educativa degli alunni portatori di handicap sensoriali della vista, dell'udito e della parola, veniva invece esaltato il compito di formazione del personale docente per tali categorie di alunni. La Sezione ebbe anche a rilevare come tale opzione normativa fosse coerente con il principio di cui all'art. 322 del t. u. n. 297/1994, secondo cui l'obbligo scolastico si adempie per gli alunni non vedenti nelle classi ordinarie delle scuole elementari e medie oppure nelle scuole speciali di cui al medesimo articolo, come peraltro già stabilito dall'articolo 175 dello stesso testo unico del 1994, in base al quale per gli alunni non vedenti o sordomuti l'istruzione media è impartita nelle classi comuni delle scuole medie o nelle scuole di cui agli articoli 322 e 323. Un principio di tendenziale integrazione e non separatezza ribadito, per gli alunni sordomuti, dal successivo art. 323 del medesimo testo unico, il cui secondo comma stabilisce che " scuole elementari statali e scuole medie statali per sordomuti, oltre a quelle statizzate già gestite dall'Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti (E.N.S.), possono essere istituite con le modalità di cui agli articoli 55 e 56 ".

Tuttavia, quello schema di regolamento, come riferisce l'Amministrazione, non ha avuto corso, poiché il nuovo Governo ha ritenuto di estendere la disciplina delle istituzioni in parola anche a forme di handicap diverse ed ulteriori rispetto a quelle della cecità e del sordomutismo.

E' stato pertanto predisposto un nuovo testo regolamentare, sul quale – a detta dell'amministrazione - sarebbero stati acquisiti i seguenti pareri: quelli delle commissioni parlamentari del 3 maggio e 9 luglio 2001, che suggerivano talune correzioni, conformemente ad alcune di quelle già rilevate da questa Sezione; b) quello del Dipartimento della Funzione pubblica in data 31 ottobre 2002; quello della P.C.M.- Dipartimento affari regionali - in data 3 aprile 2002; quelli interlocutori del Ministero economia e finanze - Dipartimento

Ragioneria Generale dello Stato -, in data 26 aprile e 30 settembre 2002, con i quali si richiedeva la relazione tecnica all'elaborato; quello del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione del 2 marzo 2001 (il parere definitivo non risulta tuttavia acquisito); quello, infine, della P.C.M.- Dipartimento per le riforme istituzionali e la devoluzione - in data 25 ottobre 2002.

Tale ultimo parere osserva, in via preliminare e radicale, come il regolamento in parola non sia più conforme al mutato quadro costituzionale introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, la quale ha attribuito alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni la materia dell'istruzione, per la quale, pertanto, non sussisterebbero margini per l'esercizio del potere regolamentare da parte dello Stato.

3 - Il predetto parere negativo del Dipartimento per le riforme istituzionali e la devoluzione richiede un'immediata pronuncia di questo Consiglio sul punto specifico.

Al riguardo vale precisare che la potestà regolamentare alla base del provvedimento in esame è stata prevista da una norma di legge anteriore al nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con riguardo a materia ("istruzione") assegnata dal comma 3 di tale articolo alla legislazione concorrente, sulla quale, perciò, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, la detta potestà spetta alle Regioni.

Sulla questione se, in materie attribuite dalla Costituzione alla competenza regolamentare delle Regioni, possano essere emanati regolamenti statali fondati su una legge approvata in vigenza del precedente testo della Costituzione o se la potestà così conferita debba invece giudicarsi caducata per effetto della entrata in vigore della nuova normativa costituzionale, ha avuto modo di pronunciarsi recentemente l'Adunanza generale di questo Consiglio con parere n. 5 del 17 ottobre 2002.

Ivi si è anzitutto osservato che la Costituzione vigente ha innovato profondamente il sistema delle competenze normative dello Stato e delle Regioni. Lo Stato non è più individuato infatti quale legislatore generale a fronte della competenza regionale su materie enumerate ma, all'inverso, è oggi titolare di competenze elencate nel comma 2 del nuovo articolo 117, a fronte del conferimento alle Regioni di una riserva generale di legislazione, residuale rispetto alla competenza esclusiva dello Stato e a quella concorrente, nelle materie elencate nel comma 3 del medesimo articolo 117.

Pur spettando perciò soltanto allo Stato la titolarità di poteri legislativi riferibili a tutto il territorio nazionale, a garanzia del tessuto unitario dell'ordinamento, si tratta in ogni caso di poteri che la Costituzione specificamente precisa e circoscrive. Corrispondentemente la potestà regolamentare è espressamente ripartita fra lo Stato, al quale è attribuita soltanto nelle materie di sua legislazione esclusiva, e le Regioni, cui è attribuita in ogni altra materia, di legislazione concorrente o generale.

La revisione costituzionale modifica dunque profondamente il sistema delle potestà normative e provvede, in questo quadro, alla attribuzione della potestà regolamentare allo Stato secondo un criterio di stretta corrispondenza con la sua competenza legislativa esclusiva. Da ciò non può che discendere l'estinzione del potere regolamentare attribuito allo Stato su materie che non sono più di sua spettanza.

Tale potere non permane infatti allo Stato, pur con limitazioni, adattamenti o perfino trasformazioni (ad esempio, riconoscendosi la cedevolezza delle disposizioni secondarie emanate utilizzando la precedente fonte), poiché con la entrata in vigore della nuova normativa costituzionale è stata trasferita la titolarità stessa del potere, e il suo eventuale esercizio da parte dello Stato implicherebbe la invasione di un campo ormai riservato alla competenza regionale, con conseguente illegittimità di regolamenti eventualmente emanati nelle materie di competenza legislativa regionale.

4 - Fermo tale principio, resta tuttavia il problema della delimitazione delle materie elencate nei commi 2 e 3 del nuovo testo dell'art. 117.

Per quanto concerne la materia "istruzione", rimessa dal comma 3 alla sfera della legislazione concorrente, è subito da osservare che per essa viene fatta "salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche".

Tale clausola di salvezza comporta un limite esterno alla potestà legislativa statale e regionale, la quale non potrà svolgersi in contrasto con il suddetto principio di autonomia, il quale viene pertanto ad essere costituzionalizzato. Questa osservazione non aiuterebbe, tuttavia, a cogliere il limite della potestà regolamentare, ove si ritenga che anche la materia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche rimane affidata, come detto, alla legislazione concorrente, con conseguente esclusione della potestà regolamentare dello Stato.

Tuttavia, occorre ricordare che l'art. 21 della legge n. 59/1997 stabilisce che ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. La stessa norma, poi, prevede che le sue disposizioni si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.

Dal ricordato impianto normativo, che innova radicalmente l'intero sistema scolastico, articolandolo in tanti centri autonomi erogatori del servizio istruzione, dotati di personalità giuridica, sembra potersi evincere che la

materia inerente a criteri, metodi e presupposti per riconoscere ed attuare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, al fine di assicurare livelli unitari di fruizione del diritto allo studio ed individuare elementi comuni al sistema scolastico nazionale, rientri tra le "norme generali sull'istruzione", che la lettera n) del comma 2 del nuovo art. 117 Cost. rimette alla legislazione esclusiva dello Stato.

5 - Per legittimare l'esercizio del potere regolamentare statale l'Amministrazione riferente richiama anche la lettera g) del secondo comma del nuovo art. 117, che affida alla legislazione esclusiva dello Stato la materia dell'"ordinamento" e dell' "organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali".

Al riguardo va premesso che per ente pubblico nazionale deve intendersi la persona giuridica disciplinata da disposizioni speciali di diritto pubblico, la quale viene istituita, in funzione strumentale o ausiliaria rispetto ai compiti svolti ed assunti direttamente dallo Stato, per il perseguimento di interessi pubblici riferibili all'intera collettività nazionale ed aventi, perciò, carattere ultraregionale.

Con riferimento all'aspetto processuale, ai fini dell'individuazione della competenza del TAR Lazio, ai sensi dell'art. 3 legge n. 1034/1971, si è detto che l'ente pubblico nazionale si caratterizza per il tipo di attività, che si svolge, senza delimitazioni di natura geografica, potenzialmente su tutto il territorio nazionale [Cons. St., sez. VI, 10 novembre 1998, n. 1533].

Sul piano funzionale si è rilevato che l'ente pubblico nazionale persegue o rafforza fini pubblici statali, indipendentemente dalla forma con cui si svolge il rapporto di ausiliarità o strumentalità, che può anche essere di diritto privato e societario [cfr. Cons. St., sez. VI, 1 aprile 2000, n. 1885]; e tale correlazione funzionale si trasporta sul piano organizzatorio nella formula della potestà-soggezione.

Naturalmente la riferibilità, in termini strumentali o ausiliari, dell'interesse perseguito dall'ente allo Stato-apparato è questione di diritto positivo, da valutare con riferimento alla legislazione vigente: ne sono riprova le numerose disposizioni contenute nel d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, con cui si è provveduto al riordinamento, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, del sistema degli enti pubblici nazionali, dei quali si fornisce un'elencazione dettagliata e minuziosa, oltre che per grandi funzioni.

Ciò significa che quando il legislatore statale abbia espressamente qualificato una persona giuridica pubblica, disponendo in merito alla sua organizzazione ed alla sua funzione, per ciò stesso esso la ritiene di rilevanza nazionale, come tale sottoposta alla legislazione esclusiva statale.

Tali nozioni sono ben adattabili al caso di specie, tenuto conto della soggettivizzazione delle istituzioni scolastiche in genere e in particolare delle scuole ed istituti a carattere atipico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dei quali la legge n. 59/1997 prevede la riforma "come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome". D'altra parte, lo schema regolamentare in esame qualifica espressamente le vecchie istituzioni scolastiche atipiche come enti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza del Ministero.

In conclusione, la Sezione ritiene che il regolamento in oggetto possa essere emanato senza incorrere in violazione dell'art. 117 Cost. novellato.

6 - Può dunque passarsi all'esame dell'articolato.

Al riguardo vale preliminarmente sottolineare come il procedimento relativo al presente regolamento appaia ibrido, nel senso che esso sembra riferito al precedente testo, sul quale già si era pronunciata la Sezione con il parere n. 88/2001, ai precedenti interventi consultivi del C.N.P.I., alle osservazioni delle oo.ss. (peraltro mai intervenute, a quel che sembra, dopo l'incontro del 27 febbraio 2001). In tal senso depongono i richiami contenuti nel preambolo del provvedimento, tutti risalenti all'epoca del precedente testo.

Per converso, non sono stati riportati i pareri più recenti (del Dip. Funzione Pubblica, del Dip. Affari regionali), di cui si è già fatto cenno. Occorre pertanto che l'amministrazione acquisisca di nuovo tutti i necessari pareri, al fine di evitare profili di illegittimità derivanti dal mancato rinnovo di una procedura che attiene ad un testo normativo dichiaratamente diverso da quello precedente.

Infatti, nella relazione illustrativa allegata a quella di accompagnamento del testo si parla di un nuovo testo derivante dalle precedenti osservazioni, mentre nella relazione finale si parla di un nuovo testo derivante dalla nuova politica scolastica del Governo. In tale secondo caso occorre, come detto, rinnovare l'intera procedura, trattandosi di nuove e diverse opzioni normative conseguenti a mutate scelte politiche.

In ogni caso, occorre acquisire il formale concerto dei Ministri dell'Economia e Finanze (quest'ultimo sembra ancora condizionato alla acquisizione della relazione tecnica, che non risulta a tutt'oggi trasmessa), della Funzione pubblica e per gli affari regionali, di cui è parola nel preambolo del provvedimento ma di cui non si rinviene traccia nella documentazione trasmessa.

E' necessario acquisire, altresì, il parere della Conferenza Stato - Regioni (che non risulta agli atti), per i riflessi, seppur solo indiretti, che il provvedimento potrebbe determinare sugli interessi regionali all'istruzione.

Ad ogni modo, per ragioni di correttezza, la Sezione, tenuto conto del travagliato iter di questo testo, che avrebbe dovuto essere promulgato oltre un anno fa, ritiene di formulare sin da ora le seguenti osservazioni.

Art. 1

L'Amministrazione, nella sua relazione, riferisce che il lungo tempo trascorso dal parere dell'aprile 2001 sul vecchio testo del regolamento è dovuto alla mutata politica scolastica del Governo. Tale novità, a detta dell'amministrazione, sembrerebbe da rinvenire nell'intento di estendere le specializzazioni delle minorazioni (vista, udito e parola), trattate dai vecchi



istituti atipici, a tutte le forme di handicap, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). L'attività di intervento dovrebbe essere dunque rivolta a tutti coloro che " presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione", secondo quanto dispone l'art. 3, comma 1, della legge n. 104.

In relazione alle finalità di tutela delle persone handicappate, l'art. 8 contempla una serie di misure rivolte all'inserimento e all'integrazione sociale delle categorie svantaggiate, tra le quali sono indicati i provvedimenti che rendono effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, ai linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente; nonché le misure per l'adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali e quelle atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati.

Rispetto all'ambizioso progetto di estendere il campo di intervento degli istituti in parola, per renderlo coerente con i ricordati, più vasti, obiettivi della legge n. 104/1992, il testo del regolamento qui riproposto si manifesta incongruo.

Infatti, dal tenore dell'art. 1 in esame e del successivo art. 2, sembra che i nuovi enti, per la loro denominazione e per i settori di attività ad essi attribuiti, continuano a svolgere la loro opera in favore dei minorati "sensoriali" della vista, dell'udito e della parola. La limitatezza delle aree di intervento dei nuovi enti rispetto alle dichiarate finalità espansive a tutte le forme di handicap emerge, ulteriormente, dalla lettera f) dell'art. 2, la quale prevede il raccordo delle attività dei nuovi enti non con tutti gli "enti ed

associazione di promozione sociale”, disciplinati dalla legge n. 476/1987, espressamente richiamata, ma solo alle “associazioni nazionali minorati della vista e dell’udito”.

Valuti pertanto l’Amministrazione l’opportunità di rendere il testo del regolamento conforme alla sua dichiarata “ratio”, ovvero limitarlo semplicemente alla revisione e al riordino degli istituti esistenti.

Scendendo nel dettaglio dell’art. 1 è da rilevare che:

- quanto al comma 1, dal processo di riordino viene espressamente esclusa, al comma 1, la Scuola nazionale professionale di massofisioterapia, che pure, come detto all’inizio, è ricompresa nella Sezione III del Capo III, del Titolo II, Parte I, del d. lgs. n. 297/1994. Tale omissione appare incomprensibile alla luce del richiamo onnicomprensivo contenuto nell’art. 21, comma 10, della legge n. 59/1997, né di essa si fornisce alcuna giustificazione;
- quanto al comma 2, per l’unico ente nazionale nel quale vengono fatti confluire i vari istituti statali per sordomuti non viene individuata la sede dell’ente;
- quanto al comma 5, oltre alla potestà regolamentare interna, non viene prevista alcuna potestà statutaria, attraverso la quale di norma un ente pubblico regola l’organizzazione ed il modo di esercizio delle sue funzioni.

## Art. 2

Oltre a quanto già rilevato a proposito dell’incongruenza del testo rispetto alle finalità generali della legge n. 104/1992, devono svolgersi le seguenti considerazioni.

Al comma 1, lettera a), non si comprende cosa siano le “pratiche”, termine di sapore burocratico e di scarsa significatività. Sarebbe meglio, pertanto, sostituire tale termine con quello di “metodologie didattiche e di assistenza”, o simile.

Sempre al comma 1, la lett. f) va integrata con la specificazione oggetto della collaborazione, la quale si realizza “anche mediante apposite convenzioni”. Alla lettera i) manca l’indicazione dell’oggetto dei progetti.

Al comma 2 non si comprende lo scopo di qualificare “comuni” (evidentemente tra gli enti stessi) le aree di attività, se poi non si prevede lo strumento di quello che dovrebbe essere una forma di coordinamento funzionale. Appare, poi, quanto meno dubbia l’opportunità di parlare di “abilità cognitive” per soggetti disabili, per i quali, pertanto, potrà usarsi il diverso termine di “capacità”.

#### Art. 3

Si osserva come l’aggettivo “non statali” sembra riferito sia al sostantivo “scuole” che a quello “istituti”, mentre esso andrebbe riferito, come emerge dal parere della Commissione parlamentare e dalla relazione dell’amministrazione, soltanto a questi ultimi.

Il comma 4 appare impreciso e generico, non essendo dato capire quali siano le forme dell’utilizzazione (comando, distacco, fuori ruolo, incarico, ecc.) degli ispettori tecnici “di cui all’art. 397 del d.lgs. n. 297/1994” (tale precisazione appare opportuna per fugare ogni equivoco sulla natura della categoria professionale richiamata).

#### Art. 4

Si insiste sull’inserimento, tra gli organi, della figura del Direttore, trattandosi di soggetto che adotta i più rilevanti atti di gestione amministrativa, compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno e che, come tale, è qualificabile come organo di vertice amministrativo, contrapposto agli organi di governo.

#### Art. 5

L’Amministrazione sostiene di essersi adeguata ai rilievi del precedente parere in merito ai requisiti di specifica professionalità richiesti per la nomina del Presidente. In realtà la disposizione del comma 1 continua ad essere estremamente vaga e generica, parlandosi di “competenza ed esperienza

pluriennale nel campo dell'educazione..” . In primo luogo non si stabilisce quale sia il periodo minimo pluriennale, che potrebbe essere anche di pochi anni, purché superiore ad uno (due o tre). Quanto al “campo”, dove si sono maturate non solo la competenza ma anche l'esperienza, questo dovrebbe essere costituito dall'espletamento di funzioni di direzione presso enti o istituzioni pubbliche o private svolgenti attività di istruzione di soggetti portatori di handicap.

#### Art. 6

Quanto al comma 1, permangono i profili di incertezza relativi all'individuazione delle associazioni o istituzioni “maggiormente rappresentative”, legittimate a designare i due rappresentanti in seno al CdA. Il concetto di maggiore rappresentatività attiene alla consistenza degli interessi rappresentati e meriterebbe, perciò, l'indicazione di un criterio quantitativo e qualitativo di individuazione (diffusione sul territorio, numero degli aderenti, finalità statutarie, risorse finanziarie impiegate, ecc.), senza il quale la discrezionalità amministrativa appare troppo ampia ovvero di difficoltoso esercizio, con il conseguente aumento del pericolo di contenzioso, come l'esperienza giurisprudenziale in materia di associazioni rappresentative di categorie insegna. Valuti l'amministrazione se introdurre già in questa sede più chiari e precisi parametri di riferimento e valutazione delle “condizioni di rappresentatività” (come recita la norma in esame) ovvero di rimettere ad un apposito decreto ministeriale a carattere costitutivo-provvedimentale l'individuazione di tali enti.

Per quanto concerne il comma 3, relativo alle “modalità operative del controllo strategico” che sono fissate dal CdA, è da ricordare che in base alle disposizioni dell'art. 1 del d. lgs. n. 286/1999 l'attività di valutazione e controllo strategico, la quale è strumentale all'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto legislativo n. 29/1993 (oggi d.lgs. n. 165/2001) è svolta da strutture di carattere gestionale, che rispondono direttamente agli

organi di indirizzo politico-amministrativo. Il CdA, in quanto organo di governo, potrà pertanto fissare solo principi e criteri per tale attività di controllo strategico, che sarà svolta, sul piano organizzativo, gestionale ed operativo, dal Direttore. Il CdA quindi disciplina solo principi e criteri per l'esercizio di tale controllo.

#### Art. 7

Si insiste sulla necessità di invertire il procedimento di nomina del Direttore per le motivazioni già esposte nel precedente parere del 2001, tenuto conto che l'amministrazione non ha neppure adombrato i motivi per cui non ha ritenuto di seguire il parere.

I requisiti per la nomina a Direttore solo in parte sono rispettosi di quanto osservato nel precedente parere del 2001, tenuto conto che tra i designabili si ricomprendono non meglio qualificati estranei alla p.a., con semplice "esperienza documentata" (neppure "pluriennale", come avviene per il Presidente) in altrettanto generiche "funzioni di direzione", senza specificare se si tratti di direzione a "strutture, enti o soggetti pubblici o privati svolgenti compiti nel campo dell'istruzione, educazione e formazione di soggetti portatori di handicap". Dopo "personale in servizio" aggiungere "presso pubbliche amministrazioni".

#### Art. 8

Per quanto concerne la concreta determinazione del numero dei componenti del Comitato tecnico scientifico, sarebbe opportuno integrare la previsione di un numero minimo e massimo con la concreta determinazione da parte dello statuto o del regolamento interno. Quanto alle competenze del medesimo comitato, indicate nel comma 2, è da dire che poiché l'attività di programmazione compete all'organo di governo, questa può essere oggetto di proposta ma non di definizione.

#### Art. 10

Al comma 2, dopo “selezioni” sembra opportuno aggiungere “esterne”. Dopo “all’articolo 2” aggiungere “come individuate dall’apposito regolamento”.

Al comma 3, dopo “l’assegnazione del personale” aggiungere “in possesso di specifiche professionalità”. Dopo “Nelle dotazioni organiche” aggiungere “delle amministrazioni di provenienza”.

Al comma 4 dopo “disposta” aggiungere “anticipatamente”. Aggiungere al comma la seguente frase finale “Resta salva la possibilità di disporre in ogni momento la cessazione del rapporto per motivate ragioni organizzative o disciplinari”.

Il comma 5 sembra attribuire al Ministro il potere di determinare i contingenti delle varie categorie e posizioni all’interno della dotazione organica complessiva, anch’essa determinata con decreto ministeriale, ai sensi del comma 1. Al riguardo si fa presente che la materia delle dotazioni organiche va rimessa al regolamento di organizzazione dell’ente, tenuto conto che, ai sensi dei principi dell’art. 6 del d. lgs. n. 165/2001, la materia delle dotazioni organiche è attribuita alla competenza regolamentare, secondo gli ordinamenti delle varie amministrazioni.

Art. 13

Al comma 3, dopo “n. 720” aggiungere, per una migliore comprensione del testo normativo, “recante l’istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici”.

Art. 14

Il comma 1 necessita di una migliore e più dettagliata formulazione. Infatti non si comprende in base a quali criteri di corrispondenza ed in base a quale procedimento avviene il transito del personale dei soppressi ruoli speciali in quelli del personale scolastico (a domanda, d’ufficio, ex lege). Nulla si dice in ordine alle anzianità maturate ed alla posizione nella quale viene collocato il personale transitato nei ruoli scolastici. Inoltre la previsione di selezioni riservate per la sistemazione nei nuovi ruoli dei singoli enti non


appare coerente con la richiamata disposizione dell'art. 10, comma 2, la quale si riferisce a selezioni per la costituzione di rapporti a termine e quindi non di ruolo.

Meglio sarebbe prevedere, in sede di prima attuazione del processo di riordino, uno specifico procedimento concorsuale riservato al suddetto personale da disciplinare in sede regolamentare interna, nel rispetto dei principi dell'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 e con la previsione del mantenimento nei ruoli scolastici in caso di mancato superamento del concorso medesimo. In tal senso dovrebbe modificarsi l'attuale formulazione del comma 1, ultima parte, dell'articolo in esame.

P.Q.M.


Nelle esposte considerazioni viene reso il prescritto parere.

Per estratto dal Verbale  
Il Segretario della Sezione  
(Licia Grassucci)



Visto  
Il Presidente della Sezione

(Pasquale de Lise)





## **CONSIGLIO DI STATO**

*Sezione Consultiva per gli Atti Normativi*

*Adunanza del 9 aprile 2001*

N. della Sezione: 88/2001

### **OGGETTO:**

Schema di regolamento concernente "Riforma delle scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I del titolo II, capo III del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297".

### *La Sezione*

Vista la relazione in data 16 marzo 2001 con cui il Ministero della pubblica istruzione

chiede il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto.

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Armando Pozzi;

### **PREMESSO**

Riferisce l'Amministrazione che l'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha previsto, tra l'altro, la riforma delle scuole ed istituti a carattere atipico, di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, "come enti



finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome".

Lo schema di regolamento in oggetto intende dare attuazione alla predetta riforma.

Premesso che gli Istituti atipici, indicati nella parte I, capo III, del Testo Unico n. 297 (articolo 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 e 71), sono i seguenti: l'Istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, con sede in Roma; l'Istituto per sordomuti, con sede in Roma; l'Istituto per sordomuti con sede in Palermo; l'Istituto per sordomuti con sede in Milano; la Scuola di massiofisioterapia "Nicolodi" di Firenze; l'amministrazione riferisce ancora che questi istituti hanno progressivamente esaurito la funzione prettamente scolastica o educativa - con la sola eccezione della scuola per sordomuti di Roma, per cui la norma dell'articolo 21, comma 10 della legge n. 59, nel sancire la loro riforma ha posto l'accento sulla loro nuova funzione di fornire il supporto all'autonomia degli istituti scolastici e alla loro funzione dell'integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap sensoriali.

Il testo proposto si compone di 15 articoli, di cui l'amministrazione espone contenuti e finalità.

La relazione dell'amministrazione conclude ricordando che sullo schema di regolamento sono stati acquisiti i pareri del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Dipartimento per la funzione pubblica e del Dipartimento per gli affari regionali; sullo schema medesimo si è provveduto altresì a sentire le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ad acquisire il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, tutti trasmessi in allegato alla stessa relazione.

CONSIDERATO

Con lo schema di regolamento in oggetto il Ministero, intende dare attuazione all'art. 21 della legge n. 59/1997, il quale, nell'ambito del principio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi e del processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo, dispone, al comma 10, che gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.

Al riguardo vale preliminarmente osservare che la fonte regolamentare di delegificazione in concreto adottata, nella forma del d.P.R., si rende necessaria per ragioni sistematiche, in relazione alla previsione dei commi 2 e 11 dello stesso articolo 20, che rinviano appunto a tale atto (il comma 11 usa l'avverbio aggiuntivo "altresi") quale strumento di normazione, anche se il comma 10 nulla dice in merito al procedimento normativo con cui procedere alla riforma dei predetti istituti atipici.

Questi ultimi (elencati in premessa), previsti e disciplinati degli artt. 64-71 del ricordato d.lgs. n. 297/1994, provvedevano non solo alla formazione e specializzazione degli educatori e i docenti per gli istituti e per le scuole dei minorati della vista ma assolvevano anche a finalità propriamente scolastiche attraverso un convitto di educandi minorati della vista, queste ultime assolve talvolta in forma esclusiva e diretta, come la Scuola nazionale professionale di massofisioterapia (peraltro non ricompresa nella riforma), riservata soltanto ai ciechi per il conseguimento del diploma di massofisioterapia.

Con la presente riforma si intende modificare radicalmente l'assetto organizzativo vigente, togliendo a tali istituti, eretti ad enti pubblici, la funzione di educazione degli alunni portatori di specifici handicap (cecità e sordomutismo) ed esaltando quelle di formazione del personale docente per tali categorie di alunni.

Tale scelta appare non contrastare con l'impostazione degli artt. 322 e 323 del citato d.lgs. n. 297, secondo i quali l'obbligo scolastico si adempie per gli alunni non vedenti e sordomuti anzitutto nelle classi ordinarie delle scuole elementari e medie oltre che nelle scuole speciali, le quali ultime, come disciplinate dai predetti articoli ed istituite secondo gli artt. 55 e 56 del medesimo testo unico, sono istituite presso istituti appositamente riconosciuti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Tale innovazione funzionale incide anche su un importante aspetto organizzativo, tenuto conto che, nel nuovo assetto, gli enti in questione non hanno più una dotazione organica predeterminata, avvalendosi soltanto di personale docente ed ATA in servizio nelle istituzioni scolastiche e collocato fuori ruolo per il periodo di utilizzazione presso l'ente (cfr. art. 10). ✕

Tale anomalia rispetto ai tradizionali criteri di organizzazione si spiega con lo snellimento e concentrazione delle funzioni lasciate agli enti e non pone, in via generale, problemi di legittimità, se non quelli connessi alla sistemazione del personale attualmente in servizio presso gli istituti, alla quale si dovrà provvedere con apposito procedimento, allo stato non adeguatamente definito dalla norma transitoria di cui all'art. 14.

L'abolizione delle funzioni educative pone anche problemi di sistemazione degli allievi attualmente frequentati gli istituti, che dovrà pertanto essere anch'essa disciplinata con apposita disposizione, come giustamente rilevato nel parere del Consiglio Nazionale della P. I. del 2 marzo 2001. ✕

Un altro aspetto della disciplina che appare carente è quello inerente la funzione di formazione degli insegnanti per allievi affetti da tali minorazioni, prima svolta dalle istituzioni e non riprodotta nell'elenco dei compiti di cui all'art. 2.

Ciò premesso, si può passare all'esame dell'articolato.

### Art. 3

Prevedere che gli enti non solo partecipano ma anche promuovono accordi di rete.

Al comma 3 indicare la fonte istitutiva dell'Osservatorio

### Art. 4

Appare incongruo escludere dal novero degli organi la figura del direttore, che adotta gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e, quindi, è legittimato a rappresentare, per la parte gestionale, l'ente.

### Art. 5

Debbono essere specificati i requisiti dei candidati alla carica di presidente, con riferimento a documentati curricula professionali (titoli accademici, titoli scientifici, periodi di esperienze professionali presso istituzioni pubbliche, etc.).

### Art. 6

Non si comprende chi siano i due rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative, non essendo dato comprendere la rappresentatività a quali categorie di "associazioni" o "istituzioni" sia riferita.

Al comma 2, lett. d) non si comprende bene da chi siano deliberati i criteri di nomina del direttore (verosimilmente dallo stesso CdA). Inoltre, tenuto conto di quanto si dirà per l'art. 7, si dovrebbe affidare al CdA la sola competenza a proporre il conferimento dell'incarico.

### Art. 7

Il procedimento di nomina del direttore è invertito rispetto ai procedimenti ordinari, in base ai quali è l'organo collegiale a proporre ed il presidente a disporre.

I requisiti della nomina a direttore (“specifiche competenze amministrative”) sono troppo vaghi, sembrando potersi conferire l’incarico ad un dipendente di qualsiasi livello ed ad un qualsiasi estraneo con specifiche competenze, laddove lo stesso articolo individua le funzioni di direzione come quelle tipiche di un organo dirigenziale, ai sensi degli artt. 3, 16 e 17 d. lgs. n. 29/1993.

Occorre pertanto prevedere documentati, precisi ed esaustivi requisiti di professionalità.

Al comma 3 sembra incongruo affidare l’attività di verbalizzazione, puramente notarile, al direttore dell’ente, cioè al massimo organo gestionale.

#### Art. 8

Il procedimento di nomina del comitato tecnico scientifico dovrebbe essere invertito: provvede il Presidente su parere del CdA.

Il riferimento a “non meno di tre esperti” potrebbe legittimare la composizione di comitati pletorici. Occorre pertanto individuare un numero minimo e massimo.

#### Art. 10

Anche se sono state abolite le piante organiche, appare comunque necessario fissare con lo stesso regolamento (anziché con successivo atto amministrativo) un contingente massimo di personale, anche per evidenti motivi di previsione di spesa e per evitare i consueti e ricorrenti fenomeni di fuga dall’amministrazione di provenienza.

Al comma 2, dopo “apposito regolamento” aggiungere “nel rispetto dei principi di cui all’art. 36 del d. lgs. n. 29/1993”, relativo ai principi fondamentali sui procedimenti di accesso ai pubblici impieghi.


Al comma 3 la previsione che la retribuzione debba essere a carico dell’amministrazione cedente non appare legittima, sia perché urta contro il principio di autonomia degli enti (che invece così continuerebbero a vivere

come strutture incardinate nell'amministrazione), sia perché non si comprende in base a quale principio o norma giuridica debba accollarsi la spesa all'amministrazione, tenuto oltretutto conto che l'art. 57 del DPR n. 3/1957 si riferisce alle sole utilizzazioni di personale da una ad altra amministrazione statale.


**P.Q.M.**

La Sezione nelle esposte considerazioni rende il parere.

Visto  
Il Presidente della Sezione  
(Tommaso Alibrandi)



Per estratto dal verbale  
Il Segretario della Sezione  
(Maria Pia Scatizzi)





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## CONFERENZA UNIFICATA SEDUTA DEL 22 MAGGIO 2003

Oggetto: Schema di regolamento concernente: "Riforma delle scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297".

### LA CONFERENZA UNIFICATA

VISTO l'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri possa sottoporre a questa Conferenza ogni oggetto di preminente di interesse comune delle Regioni, delle Province, ei Comuni e delle Comunità montane;

VISTO lo schema di regolamento in oggetto approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 14 marzo u.s. e trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 16 marzo 2003;

CONSIDERATO che il 5 maggio u.s. in sede tecnica Stato-Regioni-Enti locali, il rappresentante della Regione Campania in qualità di Regione capofila in materia di istruzione e assistenza scolastica ha consegnato un documento di osservazioni sul provvedimento in oggetto e che su tale documento sono stati apportati i seguenti ulteriori emendamenti, concordati tra i rappresentanti delle Regioni e delle Autonomie locali e dei rappresentanti delle Amministrazioni centrali:

#### Nelle premesse:

inserire dopo il sesto visto: "la legge 28 marzo 2003, n. 53";


#### Articolo 1, comma 1:

Alla fine del comma dopo la parola: "VISTA" inserire il seguente periodo: "in raccordo con il sistema di Governo territoriale al fine di qualificare ed ottimizzare gli interventi e la piena interazione mirati alla definizione di politiche integrate di sostegno all'handicap";

#### Articolo 2, comma 1:

dopo la parola "fini" inserire la parola "e con le modalità";





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## Articolo 6, comma 1:

sostituire "Conferenza Unificata- Stato-Regioni" con : "Conferenza Stato-Regioni ";

**CONSIDERATO** che nel corso della seduta del 22 maggio u.s. di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno presentato un documento che si allega sub A), con il quale esprimono parere favorevole sullo schema di regolamento, condizionato all'accoglimento degli emendamenti già concordati in sede tecnica del 5 maggio u.s. di cui dianzi nonché all'accoglimento del seguente emendamento :

all'articolo 6, comma 1 prevedere la designazione in seno al consiglio di amministrazione di ognuno degli Enti di 4 esperti designati dalla Conferenza Unificata, di cui 2 nominati dalle Regioni e Province autonome e 2 nominati dalle Autonomie locali;

**RILEVATO** che a seguito del dibattito intervenuto sulle proposte di emendamento all'articolo 6 relativo alla designazione per il Consiglio di Amministrazione, il rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha espresso parere favorevole;

**CONSIDERATO** che i Presidenti dell'Anci, dell'Upi hanno espresso avviso favorevole sulla richiesta delle Regioni, contenuta nel documento;

**Esprime parere favorevole**

Con le modifiche di cui in premessa sullo schema di regolamento concernente: "Riforma delle scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297" in oggetto.

Il Segretario  
Dott. Riccardo Carpino

*Riccardo Carpino*

Il Presidente  
Sen. Prof. Enrico La Loggia

*Enrico La Loggia*







CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Com. -  
in sede -  
R. C. -



**SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE: RIFORMA DELLE  
SCUOLE ED ISTITUTI A CARATTERE ATIPICO DI CUI ALLA  
PARTE I, TITOLO II, CAPO III DEL TESTO UNICO APPROVATO  
CON DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297**



*Punto 3) O.d.g. Conferenza Unificata*

La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole allo schema di decreto inerente la "Riforma delle scuole ed istituti a carattere atipico" condizionato alla verifica dell'accoglimento in sede politica degli emendamenti già concordati in sede tecnica e all'accoglimento del seguente emendamento:

all'articolo 6, comma 1, prevedere la designazione in seno al consiglio di amministrazione di ognuno degli Enti di 4 esperti designati dalla Conferenza Unificata, di cui 2 nominati dalle Regioni e Province autonome e due nominati dalle Autonomie locali.



Roma, 22 maggio 2003



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**UFFICIO LEGISLATIVO**

Prot. n. *2263/acc. 4.4.1*

Roma,

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi  
R O M A

Oggetto : Schema di regolamento concernente "Riforma delle scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 15 aprile 1994, n.297"

Lo schema di regolamento in oggetto, sul quale ha espresso il proprio parere la Conferenza Unificata nella seduta del 22 maggio u.s., deve ora essere trasmesso all'esame delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, per l'acquisizione del relativo parere.

Al riguardo si ritiene necessario precisare che lo schema originario del regolamento era stato a suo tempo già approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 15 marzo 2001 ed erano già stati acquisiti anche i pareri delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, del Consiglio di Stato e delle Commissioni Parlamentari.

All'atto del suo insediamento il nuovo Governo ha però ritenuto opportuno apportare al testo originario del provvedimento alcune limitate modifiche, al fine di adeguarne i contenuti ai nuovi indirizzi di politica scolastica, in maniera da consentire che gli istituti a carattere atipico potessero svolgere attività non solo limitata ai settori delle minorazioni della vista e dell'udito, ma estesa a tutto il settore dell'handicap.

Poiché il Dipartimento per le riforme istituzionali e la devoluzione ha manifestato perplessità circa la sopravvivenza del potere regolamentare statale in tale materia, per effetto dell'entrata in vigore della legge costituzionale 10.10.2001, n.3, si è ritenuto opportuno acquisire nuovamente il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva, che nell'adunanza del 20 dicembre 2002 ha manifestato parere favorevole alla definizione del provvedimento.

Al fine di accelerare l'iter di approvazione dello schema di regolamento in esame, non si è peraltro ritenuto necessario acquisire nuovamente anche i pareri delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e del Consiglio Nazionale della P.I., considerato che le modifiche apportate al testo originario sono di carattere limitato e non modificano la struttura, i contenuti e le finalità generali del provvedimento e che, quindi tali pareri avrebbero avuto carattere meramente confermativo di quanto già espresso in precedenza.

Premesso quanto sopra, si allegano, ad ogni buon fine, i pareri resi dalle organizzazioni sindacali in data 27 febbraio 2001 e dal Consiglio Nazionale della P.I. il 1° marzo 2001, e si prega codesto Dipartimento di voler trasmettere lo schema in parola all'esame delle sopracitate Commissioni Parlamentari.

Il Capo dell'Ufficio Legislativo  
( Avv. Daniela Salmi )



# Ministero della Pubblica Istruzione

UFFICIO LEGISLATIVO

VERBALE DEL 27.2.2001

In data 27.2.2001 alle ore 16.30 ha avuto luogo la riunione relativa ai seguenti schemi di regolamento:

- “Riforma delle scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I del titolo II, capo III del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”;
- “Autonomia degli istituti educativi”.

Sono presenti, per l'Ufficio Legislativo: il Consigliere Botto, il Consigliere Riccio, il Dott. Croce, il Dott. Panebianco, il Dott. Scribano, il Dott. Tocci. In rappresentanza della Direzione Generale per l'Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale, la Dott.ssa Renda.

Sono, inoltre, presenti, i rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali: CGIL-Scuola (Santoro Anna Maria), CISL-Scuola (Fagioli Renzo), UIL- Scuola (Fulcoli Raffaele), SNALS (Riggi Biagio, Fattovic Emilio), GILDA-UNAMS (Colombi Enrico), CIDA-ANP (Petroliano Antonino).

Il Consigliere Botto illustra le linee generali degli schemi dei provvedimenti in esame.

Al termine di brevi interventi da parte di tutti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, gli stessi si riservano di formulare, al riguardo, delle osservazioni scritte entro un breve termine e, comunque, non oltre otto giorni dalla data odierna.

La riunione ha termine alle 18.30

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE  
UFFICIO LEGISLATIVO

- 5 MAR. 2001



*Ministero della Pubblica Istruzione*

Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione

Prot. n.

*1209*

Roma,

*12 MAR 2001*

Al Capo dell' Ufficio Legislativo  
SEDE

OGGETTO: Parere su "Schema di regolamento concernente la riforma delle scuole ed istituti a carattere atipico" (*Parte I del titolo II, capo III del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297*).

In riferimento alla nota n. 9999/UL L.P. 1614 del 15-12-2000 di codesto Ufficio, si trasmette il parere, reso da questo Consiglio Nazionale nell'adunanza del 1 marzo 2001, relativo all'argomento in oggetto specificato.

Il Dirigente  
Segretario del C.N.P.I.

- M. Cocca -



*Ministero della Pubblica Istruzione*  
Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione

Prot. n. 1102 -

Roma,

12 MAR 2001

All'On.le Ministro

SEDE

Oggetto: Parere su " Schema di regolamento concernente la riforma delle scuole ed istituti a carattere atipico (*Parte I del titolo II, capo III del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297*)".

Adunanza del 1 marzo 2001

**IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

- Vista la nota prot. n.9999/UL L.P. 1614 del 15 dicembre 2000, con la quale l'Ufficio Legislativo ha chiesto il parere del C.N.P.I. in merito all'argomento in oggetto;
- Visti gli artt. 24 e 25 del D. L.vo n. 297 del 16.4.1994;
- Vista la relazione della Commissione consiliare, appositamente costituita per l'esame istruttorio, ed incaricata di riferire al Consiglio in ordine all'argomento in oggetto specificato;
- dopo ampio ed approfondito dibattito;



# *Ministero della Pubblica Istruzione*

- 2 -

## **ESPRIME**

il proprio parere nei seguenti termini:

In relazione allo schema di regolamento in esame, mette in evidenza che:

- a) l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, contenente le disposizioni per l'attribuzione dell'autonomia alle istituzioni scolastiche, al comma 10 ha previsto che le "scuole e gli istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16.4.1994, n. 297" (gli Istituti statali per sordomuti di Roma, Milano e Palermo e l'Istituto statale "Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista) siano riformati come "enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche";
- b) la trasformazione dei predetti istituti si inserisce nel quadro del cambiamento tuttora in corso del sistema scolastico ed è necessitata dall'esigenza di fornire un valido supporto alle istituzioni scolastiche autonome, alle loro reti e consorzi;
- c) collaborazione con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, con gli Istituti regionali di ricerca educativa, con le università e con le altre agenzie educative.

Il C.N.P.I. ritiene che questi nuovi enti, proprio in considerazione degli obiettivi definiti dalla norma, debbano essere caratterizzati dai seguenti indirizzi:

- a) una forte discontinuità rispetto alle esperienze maturate dagli istituti che con il regolamento proposto vengono soppressi;
- b) una strutturazione finalizzata al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro dell'attuazione dei principi per l'integrazione scolastica dei minorati o pluriminorati dell'udito e della vista.

In base a queste premesse e con riferimento allo schema di regolamento, il C.N.P.I. ritiene di dover proporre i seguenti emendamenti:



# Ministero della Pubblica Istruzione

- 3 -

- Art. 3      Aggiungere il comma 4.:  
"Gli Enti, per il raggiungimento dei fini istituzionali, si avvalgono anche delle competenze degli ispettori tecnici"
- Art. 6      *Riformulare nel modo seguente il primo periodo del comma 1.:*  
"Il Consiglio di amministrazione di ogni Ente è composto da 9 membri che siano in possesso di documentate esperienze nel campo della disabilità e dell'integrazione scolastica".  
  
Dopo la parola esperto, inserire al 5 rigo del comma 1. l'espressione "ispettore tecnico",.....;
- Art. 7      comma 1:  
rigo 3.: dopo le parole "specifiche competenze amministrative" aggiungere "pertinenti con le finalità specifiche degli enti;"  
  
rigo 6.: eliminare " ovvero a estranei alla pubblica Amministrazione";
- Art. 10     comma 1 : *riformulare nel modo seguente*  
"Per lo svolgimento delle proprie attività gli Enti si avvalgono di personale, scelto mediante procedure di selezione riservate al personale docente e dirigente in possesso di documentate competenze (titoli specialistici o equipollenti) inerenti a compiti di cui all' art. 2 del presente regolamento e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario in servizio nelle istituzioni scolastiche e nell'Amministrazione scolastica".  
  
Comma 5: riformulare nel modo seguente:  
"Ciascun Ente, con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro del Tesoro e con il Ministero della Funzione Pubblica, è dotato di un contingente stabile di personale, con compiti organizzativi e di supporto scientifico e amministrativo".



# Ministero della Pubblica Istruzione

- 4 -

Art. 13 ~~Aggiungere un comma 2.:~~

**“I suddetti documenti contabili si intendono approvati ove il M.P.I. non formuli rilievi entro 60 giorni dal ricevimento degli stessi”;**

**Aggiungere un comma 3.:**

**“Il Ministero della P.I. verificherà periodicamente la coerenza dell'attività del Consiglio di Amministrazione con i compiti istituzionali previsti dall'art. 21 comma 10 della legge n. 59/97 e dall'art. 2 del presente regolamento.**

**Con le modifiche proposte si esprime parere FAVOREVOLE.**

Il Consiglio, inoltre, formula le seguenti raccomandazioni:

- *Relativamente alla formulazione del comma 6 dell'art. 1 in cui viene prevista la soppressione dei Convitti e delle Scuole speciali senza prevedere alcuna indicazione relativa alla sistemazione immediata, nella fase transitoria, degli alunni e degli ospiti delle Istituzioni soppresse, il Consiglio chiede all'Amministrazione di farsi carico del problema e di individuare le opportune soluzioni della fase transitoria.*
- *Per quanto riguarda il personale collocato fuori ruolo, il Consiglio ritiene che lo stesso debba essere equiparato al personale di cui al comma 7 dell'art. 1 del D.L. 28.8.2000, n. 240, convertito in legge 27.10.2000, n. 306, che testualmente recita: ~~“All'atto del rientro in ruolo i docenti riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore essi sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta”.~~*

IL SEGRETARIO  
( M.R. Cucca )

IL VICE PRESIDENTE  
( M. Guglietti )